



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI  
TEL. 080/5213404 - 5210843  
FAX 080/5246145

NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 0336/823713  
SITO INTERNET : [www.figc-lnd-cr Puglia.org](http://www.figc-lnd-cr Puglia.org)

Stagione Sportiva 2004/2005

### Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005

**LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA' DILETTANTISTICHE.**

A seguito di tutti gli episodi di violenza e dei comportamenti antisportivi verificatisi nelle ultime giornate di campionato ho ritenuto opportuno pubblicare per tutte le Società Pugliesi la presente comunicazione.

Dagli atti ufficiali relativi all'attività agonistica ho purtroppo rilevato, con frequenza, che alcune gare vengono turbate o sospese, per intemperanze e contestazioni avverso le decisioni arbitrali, o in casi piu' gravi, addirittura per aggressione agli Ufficiali di gara, agli Atleti e Dirigenti delle squadre ospiti.

Altro fenomeno che presenta aspetti assai preoccupanti è rappresentato dalla violenza dei tifosi sia sui terreni di gioco che sugli spalti con invasione da parte di alcune tifoserie negli spazi occupati dai sostenitori avversari. Si tratta, in alcuni casi, di vere e proprie azioni di guerriglia urbana che mettono in difficoltà le forze dell'ordine presenti. Sebbene ai sostenitori delle squadre deve essere attribuito un ruolo importante, di passione e di colore, questi ultimi, a loro volta, hanno il preciso dovere di mantenere un comportamento in linea con la lealtà sportiva, civiltà e sano campanilismo. Non è tollerabile alcun atteggiamento di violenza, di intolleranza, di sopraffazione e di razzismo: questi atteggiamenti non possono essere accettati in una Regione civile ed ospitale come la Puglia.

L'impegno della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia non è soltanto quello di salvaguardare e portare avanti i valori di un calcio sano e basato sulla forza della passione e sul lavoro di dirigenti volontari, ma anche quello di combattere ogni atteggiamento o comportamento che può generare violenza e prevaricazione, rappresentando un sano esempio di vita sociale.

A nome personale e dei Componenti il Consiglio Direttivo rinnovo piena solidarietà agli Organi Tecnici Arbitrali ed agli Associati per lo spirito di servizio e per la preziosa collaborazione offerta per assicurare il regolare svolgimento dei campionati.

Inoltre ho sensibilizzato ulteriormente gli Organi della Giustizia Sportiva affinché, nel rispetto sempre delle vigenti norme, dispongano sanzioni disciplinari congrue ed adeguatamente proporzionate nei confronti di Tesserati e delle Società che si renderanno responsabili di episodi di violenza, ricorrendo,ove necessario anche a quanto previsto dall'Art. 13 punto F) del Codice di Giustizia Sportiva (penalizzazione di uno o più punti in classifica) ed eventualmente, dal punto g) che prevede la retrocessione all'ultimo posto in classifica nel campionato di competenza.

Con l'occasione desidero ringraziare gli Ecc.mi Prefetti ed i Questori della Puglia per la loro fattiva, determinante ed insostituibile collaborazione e nel contempo rivolgo un accorato invito a tutti,(Dirigenti,calciatori, tecnici e tifosi)affinché assicurino domenicamente il loro contributo, in supporto alle forze dell'ordine, ad isolare quelle frange di teppisti che non hanno nulla a che fare con la nostra realtà calcistica.

Il mio auspicio,infine, è che questa lettera aperta possa stimolare una riflessione e generare una presa di coscienza da parte di tutti al fine di ripristinare la giusta e necessaria serenità fra gli Addetti ai lavori e salvaguardare la regolare conclusione dei campionati in corso all'insegna unicamente dei valori del campo.

VITO TISCI

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **1.1. Stralcio nota della Segreteria Federale del 17/2/2005**

Oggetto: Appello liberazione Giuliana Sgrena

Si comunica l'estensione dell'iniziativa di appello per la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena anche ai campi in cui verranno disputate le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'appello,che dovrà essere ripetuto domenica prossima, dagli speaker sui campi di calcio sopra indicati, sarà il seguente " LIBERATE GIULIANA, DONNA DI PACE "

Detta frase dovrà apparire, sui tabelloni luminosi, se disponibili negli stadi.

### **1.2. AFFILIAZIONI**

Il Presidente Federale, ha ratificato la seguente domanda di AFFILIAZIONE, che qui di seguito si riporta con la rispettiva matricola sociale:

attività: **CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

915280

A.S.D.

VERDEBLU MASSAFRA

di Massafra

## **1.3. 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A DEL 11.1.2005)**

### **IL PRESIDENTE FEDERALE**

- preso atto che in data 5 gennaio 2005 sul sito [www.coni.it](http://www.coni.it) è stato pubblicato il nuovo Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici e la relativa modulistica da utilizzare, approvati con delibera della Giunta Nazionale del CONI n.570 del 25/11/2004

p u b b l i c a

il nuovo Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici e la relativa modulistica come da allegati sub A), sub B) e sub C).

### **COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.**

#### **Art. 1 Attribuzioni del CONI**

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell'art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (EFT).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
  - a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
  - b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza.

#### **Art. 2 Istituzione del CEFT**

1. A norma dell'art. 6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici (di seguito CEFT).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare non trova più applicazione la disciplina provvisoria di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n. 77 del 2 marzo 2004.

#### **Art. 3 Attività del CEFT**

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende inoltre allo svolgimento dei seguenti compiti:
  - a. esamina il modulo di richiesta standard (modulo EFT) e dell'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
  - b. verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
  - c. emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

#### **Art. 4 Composizione del CEFT**

1. Il presidente della Commissione Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
  - A. il presidente della Commissione Scientifica Antidoping;
  - B. il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, con funzioni di vice presidente vicario;
  - C. almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva.
3. I membri svolgono le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia; al momento della nomina sottoscrivono una dichiarazione con la quale attestano l'assenza di conflitti di interesse e si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA e del Regolamento antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici;
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Commissione Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, avente sostanziale natura di rimborso spese, per ogni riunione o seduta di lavoro a cui ciascun componente o il Segretario prendono parte.

#### **Art. 5 Istruzioni generali**

1. Il CEFT può emanare istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione delle procedure per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 devono essere tempestivamente illustrate al personale ed alle strutture interessate nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali da parte dei Segretari generali, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa dei destinatari medesimi, anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
3. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati. Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente disciplinare.
4. **La sottoscrizione di una richiesta di esenzione a fini terapeutici da parte del medico comporta - sotto la propria responsabilità - l'attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata non interferiscono sull'idoneità dell'atleta interessato.**

#### **Art. 6 Controllo dell'idoneità specifica allo sport**

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore, tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi a determinati accertamenti sanitari; la visita medica deve comprendere, tra l'altro, l'anamnesi ed un esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato o da praticare.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in

particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.

5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui al successivo art. 10.
9. Il CEFT, in relazione ai casi di cui al precedente comma 8, può richiedere l'aggiornamento dell'accertamento di idoneità specifica allo sport **ovvero ulteriore documentazione, per il tramite della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza dell'atleta interessato.**

#### **Art. 7 Comitati competenti per l'esenzione a fini terapeutici**

1. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza, sia per la richiesta standard sia per il processo abbreviato, dandone tempestivamente comunicazione al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Commissione Federale Antidoping e/o del Medico federale.
2. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art. 31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Gli atleti di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
5. **A norma dell'art. 15.4 del Codice Mondiale Antidoping WADA, l'esenzione concessa dal CEFT di cui al presente Disciplinare, deve essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari.**
6. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al Coordinamento Attività Antidoping del CONI a cura dell'atleta interessato per il tramite della Commissione Federale Antidoping della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

#### **Art. 8 Criteri per la concessione a fini terapeutici**

1. È possibile concedere ad un atleta di livello nazionale un'esenzione a fini terapeutici (EFT), che consenta l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito inclusi nella lista dei divieti.
2. La domanda di EFT sarà esaminata dal CEFT di cui al presente disciplinare esclusivamente per gli atleti di livello nazionale.
3. L'autorizzazione sarà concessa solo nel rispetto rigoroso dei seguenti criteri :
  - a) l'atleta dovrà inoltrare, **per il tramite della Commissione federale antidoping**, una domanda di EFT almeno 21 giorni prima della partecipazione ad un evento e comunque prima dell'inizio della terapia specifica;
  - b) l'atleta subirà un danno alla salute significativo se la sostanza vietata o il metodo proibito non saranno somministrati per il trattamento di una patologia acuta o cronica;
  - c) l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata; l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori del range di normalità individuale non è considerato intervento terapeutico accettabile;
  - d) non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
  - e) la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non deve essere la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista dei divieti.
4. L'EFT sarà revocata dal CEFT di cui al presente disciplinare se:

- a) l'atleta non ottempera tempestivamente alle richieste o alle condizioni imposte dall'organizzazione antidoping che ha concesso l'esenzione;
  - b) il periodo di esenzione a fini terapeutici è scaduto;
  - c) l'atleta è a conoscenza del fatto che l'EFT è stata revocata dall'organizzazione antidoping.
5. Una domanda di EFT non verrà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
- a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta, oppure
  - b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda, prima del controllo antidoping.

#### **Art. 9 Riservatezza delle informazioni**

1. Il richiedente deve fornire il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle EFT.
2. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente deve inoltre fornire il consenso scritto per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
3. I membri dei CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. Tutti i membri di un CEFT e il personale impegnato sottoscriveranno una clausola di riservatezza. In particolare, le seguenti informazioni saranno tenute riservate:
  - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'atleta e dal suo medico, o medici curanti;
  - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.
4. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, l'atleta deve dare comunicazione scritta della sua decisione al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di un'EFT.

#### **Art. 10 La domanda di esenzione a fini terapeutici (EFT)**

1. Un'EFT sarà esaminata solo dopo la ricezione del modulo di domanda interamente compilato ed in modo conforme, come da allegato 1 al presente disciplinare nella versione in lingua inglese **approvata dalla WADA**.
2. **E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.**
3. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.
4. Anche a norma dell'articolo 7 e del successivo articolo 14 un atleta del presente disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di EFT a più di una organizzazione antidoping; la domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.
5. La domanda - **trasmessa, unitamente alla dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati di cui al Regolamento Attività Antidoping**, per il tramite della **Commissione federale antidoping della Federazione sportiva nazionale di appartenenza** che attesta **altresì** il livello nazionale dell'atleta interessato - deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
6. La domanda deve contenere:
  - a) la documentazione comprovante la diagnosi;
  - b) la storia medica e i risultati specifici relativi alla patologia in essere;
  - c) le analisi di laboratorio e le indagini di imaging pertinenti alla domanda.

7. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
8. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che spieghi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco permesso.
9. Devono essere specificati posologia, frequenza, via, inizio e durata di somministrazione della sostanza o del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
10. Il medico federale, inteso come medico capo dell'organizzazione sportiva nazionale coinvolta a norma WADA, deve essere informato della domanda presentata al CEFT di cui al presente disciplinare.
11. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate dal Coordinamento Attività Antidoping del CONI **alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza che provvedere tempestivamente ad inoltrarle all'atleta**. Nel caso in cui un'EFT venga concessa ad un atleta inserito nell'elenco dei nominativi registrati per i test dell'organizzazione antidoping, l'atleta e la WADA riceveranno immediatamente **comunicazione dell'esenzione** che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale EFT.
12. Al ricevimento di una richiesta di riesame da parte di un atleta, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA avrà facoltà, come specificato nell'articolo 4.4 del Codice, di revocare la decisione relativa all'EFT emessa dal CEFT di cui al presente disciplinare. L'atleta fornirà al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA tutte le informazioni necessarie per ottenere l'EFT che ha inviato inizialmente al CEFT di cui al presente disciplinare, insieme alla tassa richiesta. La decisione iniziale resta in vigore fino alla conclusione del riesame. Il riesame non dovrà superare la durata di 30 giorni dalla ricezione delle informazioni da parte della WADA.
13. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA dovrà completare il riesame entro 30 giorni.
14. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di un'EFT viene revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.

#### **Art.11 Processo abbreviato per la domanda di esenzione a fini terapeutici**

1. È risaputo che alcune sostanze incluse nella Usta delle sostanze vietate sono utilizzate per il trattamento di patologie mediche che si riscontrano di frequente negli atleti. In tali casi, una domanda dettagliata, come quella descritta nella sezione 4 e nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, non è richiesta. Di conseguenza, è stato predisposto un processo abbreviato per la domanda di EFT.
2. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con un processo abbreviato sono esclusivamente i seguenti: beta-2 agonisti (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticoidi per vie non sistemiche.
3. Per ottenere l'esenzione di una delle suddette sostanze, l'atleta deve fornire al CEFT di cui al presente disciplinare **per il tramite della Commissione Federale Antidoping della Federazione Nazionale Sportiva di appartenenza** una dichiarazione medica che ne giustifichi la necessità terapeutica. Tale dichiarazione medica **deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese o italiana ed in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO) della modulistica di cui all'allegato 2, contenente il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC**, la posologia, la via di somministrazione, l'inizio e la durata del trattamento.
4. La dichiarazione dovrà inoltre contenere la diagnosi, tutti gli esami eseguiti per stabilire la diagnosi (senza indicare i risultati o i dettagli), e l'ultimo certificato di idoneità, di cui all'art. 6.6 del presente disciplinare.

5. Il processo abbreviato include:
- a) l'esenzione di sostanze vietate soggette al processo abbreviato entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente;
  - b) una notifica di EFT non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
    - è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta, oppure
    - a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda, prima del controllo antidoping.
6. Per l'applicazione dell'EFT nei casi previsti dal presente articolo, non è richiesta una specifica deliberazione del CEFT, in quanto lo stesso deve concedere l'autorizzazione, verificando che il modulo di richiesta sia stato compilato per intero e in maniera corretta, conformemente a quanto prescritto dagli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici **e che vi sia una necessità terapeutica in relazione al carico farmacologico.**
7. **La domanda di esenzione a fini terapeutici, respinta dal CEFT per assenza di necessità terapeutica in relazione al carico farmacologico, comporta un'incompleta procedura abbreviata di notificazione, che non giustifica l'utilizzazione di una sostanza o di un metodo normalmente vietati. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare un\* EFT ai sensi del successivo articolo 12.4.**
8. Il CEFT, in relazione ai casi inerenti a domande di esenzione a fini terapeutici, può richiedere l'aggiornamento dell'accertamento di idoneità specifica allo sport.
9. Il CEFT trasmette alla WADA, per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI, le richieste degli atleti fomite a norma del presente articolo.

#### **Art. 12 Riesame e revoca dell'esenzione a fini terapeutici**

1. Il CEFT o il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA possono avviare un riesame dell'EFT in qualsiasi momento durante il periodo di validità di un'EFT.
2. Se un atleta chiede il riesame di un'EFT negata, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA potrà chiedere all'atleta, se lo ritiene necessario, ulteriori informazioni mediche, a spese dell'atleta.
3. Un'EFT può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
4. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere un'EFT secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

#### **Art.13 Centro informazioni della WADA**

1. Il Coordinamento Attività Antidoping del CONI dovrà fornire al Centro informazioni della WADA tutte le EFT, accompagnate dalla documentazione relativa, emesse in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali.
2. Relativamente alle EFT abbreviate, il Coordinamento Attività Antidoping del CONI dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.

#### **Art. 14 Sanzioni**

1. **Fermo restando quanto previsto dall'alt. 19 del Regolamento antidoping del CONI, il mancato rispetto delle norme del presente Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping e comporta la sospensione dall'attività rispettivamente svolta di mesi sei.**

## Identification of Anti-Doping Organization

(Logo or Name of the ADO)

Appendix 1

# Therapeutic Use Exemption TUE

Please complete all sections in capital letters or typing

### 1. Athlete Information

Surname : .....	Given Names : .....	
Female <input type="checkbox"/>	Male <input type="checkbox"/>	Date of Birth (d/m/y) : .....
Address : .....		
City : .....	Country : .....	Postcode : .....
Tel. : .....		E-mail : .....
(with international code)		
Sport : .....	Discipline/Position : .....	
International or National Sport Organization : .....		
If athlete with disability, indicate disability : .....		

### 2. Medical information

<b>Diagnosis with sufficient medical information (see note 1) :</b> ..... ..... ..... .....
<b>If a permitted can be used to treat the medical condition, provide clinical justification for the request use of the prohibited medication</b> ..... ..... .....

--

1

## STRICTLY CONFIDENTIAL

### 3. Medication details

Prohibited substance(s) : <u>Generic name</u>	Dose	Route	Frequency
1.			
2.			
3.			

Intended duration of treatment :	once only <input type="checkbox"/>	emergency <input type="checkbox"/>
<i>(Please tick appropriate box)</i>	or duration (week/month) : .....	

Have you submitted any previous TUE application :	yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
For which substance ? .....		
to whom ? ..... When .....		
Decision : Approved <input type="checkbox"/> Not approved <input type="checkbox"/>		

### 4. Medical practitioner's declaration

I certify that the above-mentioned treatment is medically appropriate and that the use of alternative medication not on the prohibited list would be unsatisfactory for this condition.	
Names : .....	
Medical speciality : .....	
Address : .....	
Tel. : .....	Fax : .....
E-mail : .....	
Signature of Medical Practitioner : ..... Date : .....	

2

## STRICTLY CONFIDENTIAL

### 5. Athlete's declaration

I, ..... certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval to use a Substance or Method from the WADA prohibited List. I authorize the release of personal medical information to the Anti-Doping Organization (ADO) as well as to WADA staff, to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) and to other ADO under the provisions of the Code. I understand that if I ever wish to revoke the right of these organizations to obtain my health information on my behalf, I must notify my medical practitioner and my ADO in writing of that fact.

**Athlete's signature:** ..... **Date :** .....

**Parent's/Guardian's signature :** ..... **Date :** .....

(if the athlete is a minor or has a disability preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete)

### 6. Note:

<b>Note 1</b>	<p>Diagnosis</p> <p>: Evidence confirming the diagnosis must be attached and forwarded with this application. The medical evidence should include a comprehensive medical history and the results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies. Copies of the original reports or letters should be included when possible. Evidence should be as objective as possible in the clinical circumstances and in the case of non-demonstrable conditions independent supporting medical opinion will assist this application.</p>
---------------	--

**Incomplete Applications will be returned and will need to be resubmitted.**

Please submit the completed form to the ADO and keep a copy for your records.

**STRICTLY CONFIDENTIAL**

## Identification of Anti-Doping Organization

(Logo or Name of the ADO)

Appendix 2

**Abbreviated  
Therapeutic Use Exemption  
TUE**

Please complete all sections in capital letters or typing

beta-2 agonists by inalation <input type="checkbox"/>	glucocorticosteroids by <input type="checkbox"/> non- systemic routes*
---	---

\* All routes other than orally, rectally, intravenously and intramuscularly.  
Dermatological glucocorticosteroids do not require any TUE

**1. Athlete Information**

Surname : .....	Given Names : .....
Female <input type="checkbox"/>	Male <input type="checkbox"/>
Date of Birth (d/m/y) : .....	
Address : .....	
City : .....	Country : ..... Postcode : .....
Tel. : ..... E-mail : .....	
(with international code)	
Sport : ..... Discipline/Position : .....	
International or National Sport Organization : .....	

**2. Medical information**

<b>Diagnosis :</b> ..... .....
-----------------------------------

.....  
 .....  
**N.B. Any ATUE may be reviewed at any time, by the ADO and/o WADA**

**STRICTLY CONFIDENTIAL**

Prohibited substance(s) : <u>Generic name</u>	Dose	Route	Frequency
1.			
2.			
3.			
Intended duration of treatment : <i>(Please tick appropriate box)</i>	once only <input type="checkbox"/> emergency <input type="checkbox"/> or duration (week/month) : .....		

**3 Medical practitioner's declaration**

I certify that the above-mentioned treatment is medically appropriate and that the use of alternative medication not on the prohibited list would be unsatisfactory for this condition.

Names : .....

Medical speciality : .....

Address : .....

Tel. : ..... Fax : .....

E-mail : .....

Signature of Medical Practitioner : ..... Date : .....

I, ..... certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval to use a Substance or Method from the WADA prohibited List. I authorize the release of personal medical information to the Anti-Doping Organization (ADO) as well as to WADA staff, to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) and to other ADO under the provisions of the Code. I understand that if I ever wish to revoke the right of these organizations to obtain my health information on my behalf, I must notify my medical practitioner and my ADO in writing of that fact.

**Athlete's signature:** ..... **Date :** .....

**Parent's/Guardian's signature :** ..... **Date :** .....

(if the athlete is a minor or has a disability preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete)

**Incomplete Applications will be returned and will need to be resubmitted.**

Please submit the completed form to the ADO and keep a copy for your records.

2

**STRICTLY CONFIDENTIAL**

**2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 17 DEL 13.1.2005)**

OGGETTO: "CALCIO IN CITTA' – ERREA CUP"

Con riferimento all'attività in oggetto, a modifica di quanto contenuto nella Circolare N. 8, pubblicata da questa Lega il 31 agosto 2004, si comunicano in allegato i nuovi adempimenti economico-finanziari e organizzativi approvati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella riunione del 5 gennaio 2005, che entreranno in vigore a far data dalla pubblicazione della presente Circolare.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo, di darne puntuale informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

**Adempimenti economico – finanziari e organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai rispettivi Tornei, entro i termini fissati dai Comitati Regionali in collaborazione con Presidenza Nazionale L.N.D., provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Tornei suindicati, non sono accettate le iscrizioni di Società che non hanno disposto il compimento di tutte le procedure previste, ivi compreso il versamento, all'atto dell'iscrizione ai Tornei stessi, di tutte le seguenti somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari "fissi":

**CALCIO A CINQUE**

1. Tassa forfetaria di iscrizione L.N.D.	€	25,00 per ogni squadra
2. Tassa di associazione alla L.N.D.	€	25,00 per ogni squadra
3. Tasse di tesseramento	€	6,00 cadauno
4. Spese in conto organizzazione*	€	350,00 per ogni squadra

\* Le spese in conto organizzazione dovranno essere corrisposte al Promoter autorizzato di zona.

**CALCIO A SETTE e CALCIO A OTTO**

1. Tassa forfetaria di iscrizione L.N.D.	€	35,00 per ogni squadra
2. Tassa di associazione alla L.N.D.	€	35,00 per ogni squadra
3. Tasse di tesseramento	€	6,00 cadauno
4. Spese in conto organizzazione**	€	380,00 per ogni squadra

\*\* Le spese in conto organizzazione dovranno essere corrisposte al Promoter autorizzato di zona.

### Trattasi di torneo a periodo di svolgimento ridotto

La tassa di tesseramento è comprensiva di cartellino e premio assicurativo.  
Sono altresì esclusi i costi relativi ai campi da giuoco.

I costi arbitrali – da conteggiarsi separatamente – sono concordati con il componente del Comitato A.I.A. centrale e risultano nell'ordine di circa € 25,00 (venticinque) a gara, fermo restando l'ambito territoriale che deve essere incluso in una distanza massima di Km. 45 dal comune di residenza del direttore di gara, oltre al quale il costo sarà concordato con il Comitato L.N.D. di competenza.

L'iscrizione da diritto alla consegna ad ogni singola squadra, di un buono acquisto di materiale tecnico-sportivo del valore di € **120,00** (centoventi) per il Calcio a Cinque, e € **150,00** (centocinquanta) per il Calcio a Sette e Calcio a Otto. Tale buono viene consegnato alla Società da parte del Promoter.

## 2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 19 DEL 18.1.2005)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 1-2005 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 18 gennaio 2005, prot. n. 11.1085.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Oggetto: Legge Finanziaria 2005

### 1 - Disposizioni per lo sport

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 - "Finanziaria 2005" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, S.O. n. 192, consta di un unico articolo suddiviso in 572 commi.

La legge non prevede rilevanti novità per lo sport in generale, ad eccezione delle norme a favore del CONI, previste dai commi 281 e 282, che introducono nuove modalità di finanziamento dell'ente sportivo. In conseguenza di ciò è previsto il riordino e la rideterminazione delle quote e della posta di gioco dei concorsi pronostici e delle scommesse sportive:

In sostanza, al fine di incentivare le giocate dei concorsi e delle scommesse, dal 1° gennaio 2005 per le scommesse sportive a quota fissa il montepremi aumenterà del 5% mentre per il Totocalcio, Tologol ed "il 9", il montepremi sarà maggiorato di quasi il 50% passando dal 33 al 50% del volume delle giocate.

Solleva perplessità, invece, la disposizione recata dal **comma 470** che inserisce all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, il comma 11 bis, che stabilisce che per i soggetti (società e associazioni sportive dilettantistiche) che optano per la legge 398 del 16 dicembre 1991, "la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (imposta sugli intrattenimenti e spettacoli e successive modificazioni), in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo dilettantistico.

La norma non è del tutto chiara e necessita di chiarimenti ministeriali in quanto così come formulata non sembra applicabile.

Sempre in materia di imposta sulla pubblicità, il successivo comma 480 inserisce all'art. 6 del relativo decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 2-bis che è così formulato : "Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità". Il citato art. 20 del decreto n. 507/1993, considera i manifesti relativi ad attività....sportive da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali".

Infine, sempre per quanto rileva ai fini del movimento sportivo, e calcistico in particolare, con il comma 530 è autorizzata la spesa di € 1.770.000 per l'anno 2005 a sostegno delle realtà calcistiche femminili F.I.G.C. da ripartire nel seguente modo:

- 50.000 euro per ciascuna delle 12 squadre iscritte al campionato di Serie A per la stagione 2004 - 2005;
- 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di Serie A2 per la stagione 2004 - 2005;
- 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di Serie B per la stagione 2004 - 2005.

Nel successivo comma 531 viene stabilito che il contributo è corrisposto alle società di Serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera e due sotto l'egida del settore scolastico, e a quelle di Serie B presso le quali risulta una squadra del settore giovanile.

Il contributo non è cumulabile - comma 532 - con altro genere di finanziamento di enti pubblici nazionali o locali e nel caso in cui le squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.

Come stabilito con il comma 534 gli importi di cui al comma 530 vengono erogati mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero delle squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.

## **2 - Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti**

Molte sono le disposizioni, specie di natura fiscale, di cui possono essere destinatarie le società e le associazioni sportive anche in quanto sostituti di imposta, nonché le persone fisiche che prestano la loro attività nel mondo del calcio, per il fatto di essere soggetti d'imposta.

Si ritiene, pertanto, utile esporre, seppure non in dettaglio, le più rilevanti.

### **1) - Comma 300 - Aggiornamento delle imposte di registro, bollo, ecc.**

Viene disposto che entro il 31 gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono aggiornati gli importi fissi ai fini dell'imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali, delle tasse sulle concessioni governative, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali.

### **2) - Comma 301 - Acconti d'imposta IRPEF e IRES**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - è fissata al 99% e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società - IRES - è fissata al 100%.

### **3) - Comma 347 - Riduzione dell'IRAP**

E' previsto un arrotondamento in eccesso delle deduzioni attuali nonché la deduzione del costo del personale nuovo assunto che va ad incrementare il numero dei lavoratori dipendenti.

### **4) - Commi da 349 a 353 - Nuove aliquote IRPEF e deduzioni per i familiari**

**Con i commi 349 e seguenti è stata introdotta la nuova disciplina dell'IRPEF che è caratterizzata:**

- dalla riduzione del numero delle aliquote e revisione degli scaglioni di reddito nonché dall'introduzione di un contributo di solidarietà (4%) che viene applicato sulla parte di reddito eccedente l'importo di € 100.000 ;
- dalla trasformazione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia in deduzioni;

- da un nuovo sistema di determinazione dell'imponibile e di calcolo dell'imposta con l'eliminazione, tra l'altro, delle detrazioni in precedenza previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa minore.

Al fine di evitare che le nuove disposizioni possano in alcun modo comportare un aumento della tassazione, al comma 352 viene confermata l'applicazione della clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti di applicare, se più favorevole, sia la normativa in vigore nel 2002 sia quella in vigore al 31 dicembre 2004.

La riforma dell'IRPEF è così articolata:

a) - determinazione della base imponibile

La base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui all'art. 11 del TUIR, nonché delle nuove deduzioni per oneri di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR.

**a -1) deduzioni per oneri familiari**

Sono state sostituite, con il **comma 349**, le detrazioni vigenti fino a tutto il 2004 con le nuove deduzioni previste per oneri di famiglia. In sostanza, mentre in precedenza si detraeva dall'imposta dovuta un determinato importo per ogni familiare a carico, con il 2005 gli oneri familiari vengono dedotti dall'imponibile dando così luogo ad una incidenza favorevole al contribuente nella individuazione delle aliquote d'imposta applicabili al reddito imponibile.

Le deduzioni sono, però, teoriche perché è stato introdotto un sistema di calcolo effettivo delle deduzioni nell'ambito di una "family arca" nell'ambito della quale le deduzioni stesse sono decrescenti via via che sale il reddito.

Si deducono teoricamente per oneri di famiglia i seguenti importi:

- €3.200 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- €2.900, da ripartire tra coloro che ne hanno diritto, per ciascun figlio a carico;
- €3.450 per ciascun Figlio di età inferiore a 3 anni;
- €3.200 per il primo figlio se l'altro coniuge manca;
- €3.700 per ogni figlio portatore di handicap;
- €1.820 per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

Il familiare, per essere considerato a carico, non deve possedere un reddito complessivo non superiore a €2.840,51.

**a - 2) determinazione delle deduzioni effettivamente spettanti**

Poiché sono state mantenute le deduzioni in vigore dal 2003 (no - tax area) di € 3.000 per tutti, contribuenti, di € 4.500 per i redditi di lavoro dipendente, di € 4.000 per i redditi di pensione e di € 1.500 per i redditi di lavoro autonomo, in presenza di deduzioni per oneri familiari, occorre procedere prima alla determinazione della no-tax area e poi alla determinazione della deduzione effettiva spettante per oneri familiari (family area).

Il comma 349 prevede, tra l'altro, che all'art.13 del TUIR, rinumerato in art. 12, venga aggiunto il comma 4 - bis che stabilisce che le deduzioni per familiari a carico spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di € 78.000, aumentato delle medesime deduzioni teoriche e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 78.000. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è 0 o minore di 0 la

deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

Pertanto il contribuente - lavoratore dipendente - dovrà operare, come per il passato, per calcolare la deduzione per assicurare la progressione ( no tax area) con il seguente rapporto:

$$\frac{26.000 + \text{deduzione teorica } (3.000 + 4500) - \text{reddito al netto oneri deducibili}}{26.000}$$

e, successivamente, per calcolare l'effettiva deduzione degli oneri familiari (no tax family area) dovrà impostare il seguente rapporto:

$$\frac{78.000 + \text{deduzioni teoriche per oneri familiari} - \text{reddito al netto oneri deducibili}}{78.000}$$

Valga a chiarimento il seguente esempio per un dipendente con reddito, al netto degli oneri deducibili, di € 15.000 con moglie e figlio, di età inferiore a 3 anni, a carico:

- calcolo per assicurare la progressione:  $26.000 + 7.500 - 15.000 : 26.000 = 0,71153$  (no tax area)

**La deduzione effettiva spettante è pari a €7.500 x 0,7115 = €5.336**

- calcolo della deduzione per oneri di famiglia:  $78.000 + 6.650 - 15.000 : 78.000 = 0,8929$  (no tax family area)

**La deduzione effettiva spettante per oneri di famiglia è pari a €5.937**

Pertanto, il reddito imponibile del soggetto in esempio è il seguente:

**Reddito lordo €15.000 - 5.336 (no tax area) - 5.937 (no tax family area) = €3.727**

**b) La nuova tabella delle aliquote d'imposta in vigore dal 1.1- 2005**

<b>Fino a 26.000 euro</b>	<b>23%</b>
<b>Oltre 26.000 € e fino a 33.500 €</b>	<b>33%</b>
<b>Oltre 33.500 €</b>	<b>39%</b>
<b>Oltre 100.000 €</b>	<b>39% + 4%</b>

c) Abrogazione delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente, pensionati, ecc,

Il comma 349 della legge finanziaria 2005, lett. d) ha abrogato l'art.14 del TUIR che prevedeva specifiche detrazioni dall'imposta lorda per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo e d'impresa minore.

**d) Adempimenti dei sostituti d'imposta**

**Il comma 353** modifica gli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/73 riguardanti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi ed altri redditi.

Il nuovo art. 23 prevede che il sostituto d'imposta deve operare le ritenute fiscali tenendo conto della no tax area e della no tax family area e il dipendente deve comunicare al datore di lavoro il proprio reddito complessivo presunto al fine di consentirgli la determinazione delle deduzioni spettanti. In mancanza di comunicazione il sostituto considera quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente corrisposto nell'anno.

**5) Comma 376 - Proroga per la rivalutazione dei beni d'impresa**

Il comma stabilisce la proroga al 30 giugno 2005 per la rivalutazione di beni d'impresa e di rideterminazione dei beni d'acquisto.

### 6) Commi da 377 a 386 - Norme miranti a contrastare l'evasione IVA

In particolare, il comma 377 riduce il limite del volume d'affari da 50 milioni di lire a 10.000 euro per l'esonero dal presentare le dichiarazioni in via telematica, ampliando così la platea delle persone fisiche obbligate a presentare le dichiarazioni IRPEF, IRAP e IVA in via telematica.

### 7) Comma 414 - Sanzioni penali per omesso versamento di ritenute

**Assume rilevanza il disposto del comma 414** che inserisce al D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, l'art. 10-bis il quale prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

### 8) Comma 503 - Indetraibilità IVA su moto e auto

**Con il comma 503** è stata prorogata al **31 dicembre 2005** l'indetraibilità parziale dell'IVA relativa all'acquisto di ciclomotori, motocicli e autovetture di cui alla lett. c), comma 1 dell'art. 19 -bis del DPR n. 633/72.

Come è noto, limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili la in detraibilità dell'imposta è ridotta al 90% del relativo ammontare.

## 2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 20 DEL 20.1.2005)

Pervengono a questa Lega, con assidua frequenza, richieste per il rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva", finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extracomunitari che intendono partecipare a competizioni sportive organizzate da Società dilettantistiche.

A tale riguardo, considerata la complessità e la delicatezza della materia, connessa soprattutto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, con la presente Circolare si intende fornire un quadro complessivo della normativa vigente e dei relativi adempimenti – **che non rientrano nelle competenze della L.N.D., ne' dei propri Comitati e/o Divisioni** - anche alla luce dei dubbi interpretativi e dei quesiti che vengono sottoposti da parte delle Società interessate.

Ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative, si rappresenta che l'Ufficio Preparazione Olimpica del C.O.N.I., con Circolare n. 43/P.O. del 18 Dicembre 2000, ha fornito una sintetica illustrazione delle procedure relative ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia, sulla base delle norme contenute nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e nel Decreto interministeriale 12 luglio 2000 in materia di visti, previsto dall'art. 5 - comma 3, del Regolamento di attuazione del Testo Unico 286/98, approvato con D.P.R. Agosto 1999, n. 394.

In particolare, per quanto riguarda i visti per "gara sportiva", si riportano integralmente le nuove disposizioni codificate dal C.O.N.I. nella suindicata Circolare, **cui le Società si dovranno attenere:**

"... Le Federazioni sportive sono tenute a verificare, prima di inoltrare le istanze all'Ufficio Preparazione Olimpica, che nelle richieste delle Società siano indicati i seguenti dati:

- 1) Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, **previste dai calendari federali.**
- 2) Per la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole **inserirle nei calendari federali,** nell'ambito di discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. o dalla Federazione Sportiva italiana, che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo, le liste dei componenti la squadra con la data di nascita e la qualifica (atleta, tecnico, etc.) dovranno essere confermate dal C.O.N.I. o dalla Federazione Sportiva italiana interessata.
- 3) I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del T.U. n. 286/1998.
- 4) Si rammenta che il visto va richiesto per una durata pari all'effettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni.
- 5) La richiesta di visto per gara deve pervenire alla Rappresentanza Consolare italiana almeno 10 giorni prima dell'evento.

- 6) I visti concessi per gara non consentono la partecipazione a gare e campionati in rappresentanza di sodalizi sportivi italiani.
- 7) Gli atleti e tecnici in possesso di visto turistico non possono essere inclusi in squadre e rappresentative italiane.
- 8) Le Società e le Federazioni che abbiano fatto richiesta di visti per gara sportiva sono tenute ad accertare l'effettivo ingresso dell'interessato e, in caso contrario, ad informare tempestivamente la Questura, la Federazione Sportiva straniera interessata e l'Ufficio Preparazione Olimpica che, a sua volta, avrà cura di darne comunicazione alla Rappresentanza Diplomatica competente.
- 9) Nel caso di atleti provenienti da Paesi esenti dall'obbligo di visto gli stessi, qualora richiesto in frontiera, dovranno presentare l'elenco ufficiale dei partecipanti e l'invito alla manifestazione.
- 10) Per le gare amichevoli non previste dai calendari Federali, **sarà necessario richiedere il VISTO TURISTICO** per mancanza di garanzie sull'identità sportiva di tutti i partecipanti alle manifestazioni"...

Si invitano i Comitati e le Divisioni della L.N.D. a voler estendere la presente Circolare alle rispettive Società dipendenti e, nel ringraziare per la collaborazione.

## 2.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 3.2.2005)

Si pubblica di seguito l'elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della L.N.D. per la stagione sportiva 2004/2005:

BUONOCORE Catello (Coordinatore)  
 VENERI Catullo (Segretario)

BIANCO Pierluigi  
 BONIFAZI Giuliano  
 BORDINO Enrico  
 CAIAZZA Salvatore  
 CONSOLI Salvatore  
 DIONISI Giulio  
 DE FELICE Giuseppe  
 DI MIELE Francesco  
 FERRARO Giuseppe  
 GEBBIA Antonio  
 GIARDINA Michele  
 ISIDORO Pierpaolo  
 LA SPINA Filippo  
 LA VIOLA Bruno  
 MACCARI Luigi  
 MAZZA Massimo  
 MAZZARELLI Luigi  
 MONTEGIOVE Nando  
 PETTA Fabio  
 PUGLISE Giuseppe  
 PUNTURO Giuseppe  
 RANDO Rocco  
 RUELLO Giovanni  
 SALVETTI Giandomenico  
 SCARPA Ferruccio  
 STANCO Ladislao  
 TANELLI Mario  
 TRANCHINA Angelo

## 2.5. (STRALCIO CIRCOLARE N. 22 DEL 15.2.2005)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 3-2005 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 10 febbraio 2005, prot. n. 11.1210.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Oggetto : Principali scadenze nel 1° semestre 2005 degli adempimenti tributari delle società e delle associazioni sportive - IVA 2004 - Termini di versamento e dichiarazione annuale 2005 -

Si elencano, di seguito, le principali scadenze degli adempimenti tributari relativi al 1° semestre 2005 che interessano le società e le associazioni sportive.

- **16 febbraio** - IVA - liquidazione e versamento dell'imposta relativa al 4° trimestre 2004 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 (modello F 24 - codice tributo 6034). Si ricorda che i soggetti che hanno optato per la legge n.398/91 versano l'imposta trimestralmente per legge e, quindi, non devono maggiorare l'imposta di alcun interesse;

- **28 febbraio** - IVA - presentazione in via telematica del modello di comunicazione annuale dei dati IVA;

- **15 marzo** - Termine ultimo per la consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni e delle attestazioni dei compensi erogati nel 2004 (lavoro dipendente o assimilato, lavoro autonomo, redditi diversi di cui all'art.67 • ex art. 81- comma 1 del TUIR, ccc.);

- **16 marzo** - Ultimo giorno utile per il versamento dell'IVA eventualmente dovuta a saldo per il periodo d'imposta 2004 in base alla dichiarazione annuale 2005 (mod- F 24 - codice tributo 6099).

Al versamento sono tenuti i contribuenti - mensili o trimestrali - che presentano la dichiarazione IVA 2005 per il periodo d'imposta 2004, in forma autonoma, separata da UNICO 2005.

Presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma le società di capitali e gli enti soggetti all'IRES - imposta sul reddito delle società - e, quindi anche le associazioni sportive, **con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, quali ad esempio quelli con l'esercizio sociale 1° luglio - 30 giugno.**

**I soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91 non sono tenuti alla dichiarazione annuale IVA.**

Il termine di presentazione del modello IVA 2005 per il periodo d'imposta 2004, in forma autonoma, scade il **31 luglio 2005**. Scade, invece, il **31 ottobre 2005** il termine per la presentazione del modello stesso in via telematica.

I soggetti tenuti alla dichiarazione **unificata con UNICO 2005**, devono presentare la dichiarazione stessa **entro il 31 luglio** o, se in via telematica, **entro il 31 ottobre 2005**. Gli stessi soggetti possono, in alternativa al versamento dell'IVA entro il prossimo 16 marzo, effettuare il versamento dell'imposta entro il termine fissato per il pagamento delle imposte a saldo relative ad UNICO 2005 (20 giugno 2005), maggiorando il versamento dell'IVA dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorrente tra il 16 marzo ed il giorno dell'effettivo versamento.



**Modalità di svolgimento degli accoppiamenti** (gare di andata e ritorno)

Per stabilire la vincente, dopo l'incontro di ritorno, a parità di punti sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato la migliore differenza reti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare computo, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se anche tale particolare computo non permettesse di determinare una vincente, la determinazione avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno, secondo le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare previste per gli Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, ha stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, avrà disputato la prima gara in casa e viceversa.

Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale

**3.2.3. TORNEO COPPA PUGLIA****RISULTATI GARA SEMIFINALE**

**Giovedì' 10 Febbraio 2005** (Andata)

CASAMASSIMA - ATLETICO SANDONACI

**2 - 1**

**PROGRAMMA GARE FINALI**

**Mercoledì' 23 Febbraio 2005** (Ritorno)

Si dispone la sottoindicata gara:

ATLETICO SANDONACI - CASAMASSIMA

*Campo Comunale MESAGNE*

***La gara sarà diretta da terna arbitrale ed avrà inizio alle ore 15.00.***

**Seguirà cerimonia di premiazione sul campo**

**MODALITÀ TECNICHE****Modalità di svolgimento degli accoppiamenti**(gare di andata e ritorno)

Per stabilire la vincente, dopo l'incontro di ritorno, a parità di punti sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato la migliore differenza reti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare computo, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se anche tale particolare computo non permettesse di determinare una vincente, la determinazione avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno, secondo le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare previste per i Sedicesimi, gli Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, ha stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in casa e viceversa.

Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale

**3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE****MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA 20 FEBBRAIO 2005**

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**Girone A:** la gara **BARLETTA - ATLETICO CONVERSANO** a seguito delibera della Commissione Disciplinare riportata sul presente C.U. verrà disputata con presenza di pubblico.

la gara **SAN SEVERO - MINERVINO MURGE** avrà luogo sul **Campo Comunale "G. Garibaldi" di Apricena**, con inizio alle ore 15.00.

**MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA 27 FEBBRAIO 2005****CAMPIONATO PROMOZIONE**

**Girone B:** la gara **MASSAFRA - ATLETICO CALCIO PALAGIANO** a seguito delibera del Giudice Sportivo sarà disputata a porte chiuse .

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**Girone B:** la gara **LIZZANO - PUTIGNANO CALCIO** a seguito delibera del Giudice Sportivo sarà disputata a porte chiuse .

**3.4. RECUPERI****SI CONFERMA****PROGRAMMA GARE DI RECUPERO MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005****CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES****10ª GIORNATA DI ANDATA**

**GIRONE A** SAN GIOVANNI ROTONDO JUVENALIA CAMPO COMUNALE "A.MASSA" (B) SAN GIOVANNI ROTONDO 15 :00

**CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES****4ª GIORNATA DI RITORNO**

**GIRONE A** LUCERA CALCIO SAN SEVERO SAN GIORGIO APRICENA ARPIFOGGIA CAMPO COMUNALE LUCERA ERB.SINT. CAMPO COMUNALE "V.LE CASTELLANA" LUCERA 15 :00 SAN SEVERO 15 :00

**CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES****5ª GIORNATA DI RITORNO**

**GIRONE D** CAROVIGNO CALCIO OSTUNI SPORT CAMPO COMUNALE CAROVIGNO 15 :00

**PROGRAMMA GARE DI RECUPERO GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2005****CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA****3ª GIORNATA DI RITORNO**

**GIRONE A** CASSANO MURGE ATLETICO BOVINO POL. COMUNALE VIA GRUMO CASSANO DELLE MURGE 15 :00

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****13ª GIORNATA DI ANDATA**

**GIRONE A** ATLETICO ORSARA NUOVA U.S. PIETRA CAMPO SPORTIVO "S.ROCCO" ORSARA DI PUGLIA 15 :00

**PROGRAMMA DELLE GARE****CAMPIONATO ECCELLENZA****GIRONE UNICO****9ª GIORNATA DI RITORNO****DOMENICA 06 MARZO 2005**

A.TOMA	SAN GIORGIO APRICENA	CAMPO COM.A.TAMBORINO FRISARI	MAGLIE	15:00
CASARANO S.P.A.	TAURISANO	CAMPO COMUNALE	CASARANO	15:00
FORTIS TRANI	SURBO	CAMPO COMUNALE	TRANI	15:00
LUCERA CALCIO	ACQUAVIVA	CAMPO COMUNALE LUCERA ERB.SINT	LUCERA	15:00
MONOPOLI	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	CAMPO COMUNALE "V.S.VENEZIANI"	MONOPOLI	15:00
OSTUNI SPORT	BISCEGLIE 1913 DON UVA	CAMPO COMUNALE	OSTUNI	15:00
PRO TREPUIZZI	FRANCAVILLA CALCIO	CAMPO COMUNALE "VITTORIO"	TREPUIZZI	15:00

REAL ALTAMURA	CALCIO FASANO	CAMPO COMUNALE	ALTAMURA	15:00
STELLA JONICA S.GIORGIO J	COPERTINO	CAMPO COMUNALE	SAN GIORGIO JONICO (a porte chiuse)	15:00
VICTORIA LOCOROTONDO	PALAGIANELLO	CAMPO COMUNALE	LOCOROTONDO	15:00

### CAMPIONATO PROMOZIONE

<b>GIRONE A</b>	<b>8ª GIORNATA DI RITORNO</b>	<b>DOMENICA 06 MARZO 2005</b>		
AUDACE CERIGNOLA	ATLETICO CONVERSANO	CAMPO COMUNALE "MONTERISI"	CERIGNOLA	15:00
BARLETTA	NUOVA PUGLIA SPORT	CAMPO COMUNALE	BARLETTA	15:00
CALCIO CAPURSO	ALTAMURA S.R.L.	CAMPO COMUNALE	CAPURSO	15:00
CASTELLANA	MINERVINO MURGE	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.SINT.	CASTELLANA GROTTE	15:00
CASTELLANETA	ATLETICO TRANI	CAMPO COMUNALE "DE BELLIS"	CASTELLANETA	15:00
MOLFETTA CALCIO	PRO GIOIA	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI"	MOLFETTA	15:00
SAN SEVERO	ARPIFOGGIA	CAMPO COMUNALE "RICCIARDELLI"	SAN SEVERO	15:00
TORITTO	ORTA NOVA	CAMPO COMUNALE	TORITTO	15:00
<b>GIRONE B</b>	<b>8ª GIORNATA DI RITORNO</b>	<b>DOMENICA 06 MARZO 2005</b>		
ATLETICO CALCIO PALAGIANO	CAROVIGNO CALCIO	CAMPO COMUNALE	PALAGIANO	15:00
GIOVENTU CALCIO MURO	MASSAFRA	CAMPO COMUNALE "CENTRO POL."	MURO LECCESE	15:00
MONTALBANO	POGGIARDO	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>FASANO DI BRINDISI</b>	15:00
NOVOLI	GIOVENTU CALCIO CUTRO	CAMPO COMUNALE	NOVOLI	15:00
PRO ITALIA GALATINA	FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	STADIO COMUNALE "G.SPECCHIA"	GALATINA	15:00
S.VITO	SAN DONATO	CAMPO COMUNALE "E.M. CITIOLO"	SAN VITO DEI NORMANNI	15:00
SAN PANCRAZIO SALENTINO	REAL SQUINZANO	CAMPO COMUNALE	SAN PANCRAZIO SALENTINO	15:00
VIRTUS MARTANO	GALATONE A.S.D.	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>LEVERANO</b>	15:00

### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

<b>GIRONE A</b>	<b>8ª GIORNATA DI RITORNO</b>	<b>DOMENICA 06 MARZO 2005</b>		
ATLETICO BOVINO	SAN GIOVANNI ROTONDO	CAMPO COMUNALE"REG.MARGHERITA"	BOVINO	15:00
ATLETICO VIESTE	NUOVA DAUNIA	CAMPO COMUNALE	VIESTE	15:00
CANOSA S.R.L.	TERLIZZI CALCIO	CAMPO COM. "SABINO MAROCHINO"	CANOSA DI PUGLIA	15:00
CASSANO MURGE	CORATO	POL. COMUNALE VIA GRUMO	CASSANO DELLE MURGE	15:00
LESINA	PESCHICI	CAMPO COMUNALE	LESINA	15:00
PRO CARAPELLE	MATINUM	CAMPO COMUNALE	CARAPELLE	15:00
RAFFAELE CASTRIOTTA	TORREMAGGIORE CALCIO	CAMPO COM."MIRAMARE"-ERB.SINT	MANFREDONIA	15:00
TROIA	AUDACE BARLETTA	NUOVO STADIO COMUNALE	TROIA	15:00
<b>GIRONE B</b>	<b>8ª GIORNATA DI RITORNO</b>	<b>DOMENICA 06 MARZO 2005</b>		
ATLETICO MOLA	ATLETICO MANDURIA	<b>CAMPO PRIVATO "TONINO RANA"-A-</b>	<b>BARI (CARBONARA DI BARI)</b>	15:00
CALCIO GIOIA	PUTIGNANO CALCIO	CAMPO COM.V.EINAUDI ERBA SINT.	GIOIA DEL COLLE	15:00
CALCIO LEDE	ALBEROBELLO	CAMPO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	TARANTO	15:00
CASAMASSIMA	LIZZANO	CAMPO COMUNALE	CASAMASSIMA	15:00
FIBAL PULSANO 2000	V.MAZZOLA CAROSINO	CAMPO COMUNALE	PULSANO	15:00
FRAGAGNANO	NUOVA LATERZA	CAMPO COMUNALE	FRAGAGNANO	15:00
NUOVA POLISPORTIVA NOCI	CISTERNINO	CAMPO COMUNALE DE LUCA RESTA	NOCI	15:00
PEZZE	POLIMNIA CALCIO	CAMPO COMUNALE "SERGIO ANCONA"	PEZZE DI GRECO	15:00
<b>GIRONE C</b>	<b>8ª GIORNATA DI RITORNO</b>	<b>DOMENICA 06 MARZO 2005</b>		
A. STEFANIZZI SOGLIANO	ERCHIE	CAMPO COMUNALE	SOGLIANO CAVOUR	15:00
ARADEO CALCIO	TUGLIE	CAMPO COMUNALE	ARADEO	15:00
ATLETICO SANDONACI	VEGLIE	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>MESAGNE</b>	15:00
CASERMETTE ARNESANO	SQUINZANO	CAMPO COMUNALE	ARNESANO	15:00
CAVALLINO	PRO NEVIANO	CAMPO COMUNALE	CAVALLINO	15:00
GIOVENTU CALCIO PARABITA	NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	CAMPO COMUNALE	PARABITA	15:00
MARUGGIO CALCIO	ASSI MAGLIE	CAMPO COMUNALE	MARUGGIO	15:00
MIGGIANO	STERNATIA	CAMPO COMUNALE "G.PALMA"	MIGGIANO	15:00

### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

<b>GIRONE A</b>	<b>8ª GIORNATA DI RITORNO</b>	<b>DOMENICA 06 MARZO 2005</b>		
ASCOLI SATRIANO	ATLETICO ORSARA	CAMPO COMUNALE	ASCOLI SATRIANO	15:00
JUVENALIA	MARGHERITA SPORT	CAMPO COMUNALE "CROCI NORD"	FOGGIA	15:00
REAL BARLETTA	ORDONA CALCIO	CAMPO COMUNALE "LELLO SIMEONE"	BARLETTA	15:00
REAL CORATO	URSUS TRANI	CAMPO COMUNALE - A -	CORATO	15:00
REAL S.GIOVANNI	MARCONI	CAMPO COMUNALE "A.MASSA" (A)	SAN GIOVANNI ROTONDO	15:00
RODI CALCIO	VIESTESE	CAMPO COMUNALE "DEGLI ULIVI"	RODI GARGANICO	15:00

SPORTING CLUB VICO VIRGILIO MAROSO CANDELA	PRO MOLFETTA CALCIO NUOVA U.S. PIETRA	CAMPO COMUNALE "S.PIETRO" CAMPO COMUNALE	VICO DEL GARGANO CANDELA	15:00 15:00
---	--	---	-----------------------------	----------------

**GIRONE B****8ª GIORNATA DI RITORNO****DOMENICA 06 MARZO 2005**

ATLETICO CALCIO MOTTOLA	VIRTUS LOCOROTONDO	CAMPO COMUNALE	MOTTOLA	15:00
ATLETICO GRAVINA	EUROPA CALCIO PALESE	CAMPO COMUNALE "VIA FEZZATOIA"	GRAVINA IN PUGLIA	15:00
ATLETICO MODUGNO	CALCIO PELLEGRINO	CAMPO COMUNALE	MODUGNO	15:00
GINOSA	SANTERAMO	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>LATERZA</b>	15:00
LIBERTAS PALESE	SPORTIVA TRIGGIANO	CAMPO COMUNALE	BARI - PALESE	15:00
NUOVA VALENZANO	BITETTO	CAMPO COMUNALE	VALENZANO	15:00
SPORTING CLUB SAMMICHELE	GIOVENTU MARTINA	CAMPO COMUNALE "G.PASTORE"	SAMMICHELE DI BARI	15:00
TURI	PROMAXIMA	CAMPO COMUNALE	TURI	15:00

**GIRONE C****8ª GIORNATA DI RITORNO****DOMENICA 06 MARZO 2005**

ARSENAL SAVA	TORCHIAROLO	CAMPO COMUNALE "CAMASSA"	SAVA	15:00
CRISPIANO	ISCHIATARANTO	CAMPO COMUNALE	CRISPIANO	15:00
DELTA SAN DONATO	SAN CESARIO ARIA SANA	CAMPO PRIVATO"DELTA"	SAN DONATO DI LECCE	15:00
GIOVENTU PORTO CESAREO	ANDRISANI CALCIO 1995 TA	CAMPO COMUNALE	PORTO CESAREO	15:00
MEC LECCE	MONTEMESOLA	CAMPO COMUNALE	LECCE	15:00
MERINE	SPORTING	CAMPO COMUNALE	MERINE	15:00
SAN MARZANO	SPORTING CLUB MESAGNE	CAMPO COMUNALE "A.CASALINO"	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	15:00
TORRE	GIOVENTU SAN MICHELE	CAMPO COMUNALE	TORRE SANTA SUSANNA	15:00

**GIRONE D****8ª GIORNATA DI RITORNO****DOMENICA 06 MARZO 2005**

COLLEMETESE	SALIGNANO	CAMPO COMUNALE	COLLEMETO	15:00
CORSANESE	ATLETICO SALVE	CAMPO COMUNALE	CORSANO	15:00
MELILEO A.S. TAURISANO	SOLETO	<b>CAMPO COMUNALE "GIGI MERONI"</b>	<b>MONTESANO SALENTINO</b>	15:00
NERETINA CALCIO	FABIO CARIDDI CANNOLE	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>SECLI</b>	15:00
OTRANTO	MELISSANO	CAMPO COMUNALE	OTRANTO	15:00
POLISPORTIVA GIOVANILE	STELLA DEL COLLE	CAMPO COMUNALE	ACQUARICA DEL CAPO	15:00
SANNICOLA CALCIO	ATLETICO NARDO	CAMPO COMUNALE	SANNICOLA	15:00
TAVIANESE	OLIMPIA	CAMPO COMUNALE "S.GIUSEPPE"	TAVIANO	15:00

**CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES****GIRONE A****9ª GIORNATA DI RITORNO****SABATO 05 MARZO 2005**

ARPIFOGGIA	JUVENALIA	CAMPO COMUNALE "CROCI NORD"	FOGGIA	15:00
CANOSA S.R.L.	LUCERA CALCIO	CAMPO COM. "SABINO MAROCHINO"	CANOSA DI PUGLIA	15:00
MINERVINO MURGE	RAFFAELE CASTRIOTTA	CAMPO COMUNALE	MINERVINO MURGE	15:00
ORTA NOVA	ATLETICO VIESTE	CAMPO COMUNALE	ORTA NOVA	15:00
SAN GIORGIO APRICENA	SAN SEVERO	CAMPO COMUNALE "G.GARIBALDI"	APRICENA	15:00
SAN GIOVANNI ROTONDO	AUDACE CERIGNOLA	CAMPO COMUNALE "A.MASSA" (B)	SAN GIOVANNI ROTONDO	15:00

**GIRONE B****9ª GIORNATA DI RITORNO****SABATO 05 MARZO 2005**

ATLETICO TRANI	AUDACE BARLETTA	CAMPO PRIVATO"MONSIGNOR ADDAZI	TRANI	15:00
BARLETTA	NUOVA PUGLIA SPORT	CAMPO COMUNALE "LELLO SIMEONE"	BARLETTA	15:00
BISCEGLIE 1913 DON UVA	TORITTO	CAMPO PRIVATO"SPORTING CLUB"	BISCEGLIE	15:00
CORATO	MOLFETTA CALCIO	CAMPO COMUNALE - A -	CORATO	15:00
SPORTIVA TRIGGIANO	LIBERTAS PALESE	CAMPO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	TRIGGIANO	15:00
URSUS TRANI	FORTIS TRANI	CAMPO VIA IMBRIANI	TRANI	15:00

**GIRONE C****9ª GIORNATA DI RITORNO****SABATO 05 MARZO 2005**

ACQUAVIVA	MONOPOLI	CAMPO COMUNALE "GIAMMARIA"	ACQUAVIVA DELLE FONTI	15:00
ATLETICO CONVERSANO	ATLETICO MOLA	CAMPO COM."P.LORUSSO" ERB.SINT	CONVERSANO	15:00
CALCIO GIOIA	CASAMASSIMA	CAMPO COM.V.EINAUDI ERBA SINT.	GIOIA DEL COLLE	15:00
POLIMNIA CALCIO	CASTELLANA	CAM. COM."MADONNA D'ALTO MARE	POLIGNANO A MARE	15:00
PUTIGNANO CALCIO	CALCIO CAPURSO	CAMPO COMUNALE "TORINO 49"	PUTIGNANO	15:00
SANTERAMO	PRO GIOIA	CAMPO COMUNALE V.LEONARDO MELE	SANTERAMO IN COLLE	15:00

**GIRONE D****9ª GIORNATA DI RITORNO****SABATO 05 MARZO 2005**

ALBEROBELLO	MASSAFRA	CAMPO COMUNALE	ALBEROBELLO	15:00
CALCIO FASANO	PALAGIANELLO	<b>CAMPO COMUNALE</b>	<b>MONTALBANO DI FASANO</b>	15:00
CAROVIGNO CALCIO	S.VITO	CAMPO COMUNALE	CAROVIGNO	15:00
CASTELLANETA	VICTORIA LOCOROTONDO	CAMPO COMUNALE "DE BELLIS"	CASTELLANETA	15:00
GIOVENTU MARTINA	NUOVA POLISPORTIVA NOCI	CAMPO COMUNALE "PERGOLO"	MARTINA FRANCA	15:00
OSTUNI SPORT	MONTALBANO	CAMPO SPORTIVO VITO ASCIANO	OSTUNI	15:00

**GIRONE E****9ª GIORNATA DI RITORNO****SABATO 05 MARZO 2005**

BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	CALCIO LEDE	CAMPO COMUNALE (PRE CAMPO)	BRINDISI	15:00
CAMPI CALCIO A. TAURINO	SAN PANCRAZIO SALENTINO	CAMPO COMUNALE	CAMPI SALENTINA	15:00
DIAVOLI ROSSI	FIBAL PULSANO 2000	<b>CAMPO NOSTRA SIGNORA DI FATIMA</b>	<b>TALSANO</b>	15:00

ERCHIE FRANCAVILLA CALCIO PRO TREPUIZZI	REAL SQUINZANO CICCIO RICCIO S.NICOLA STELLA JONICA S.GIORGIO J	CAMPO COMUNALE <b>CAMPO COMUNALE "LO DESERTO"</b> CAMPO COMUNALE "MELLI"	ERCHIE <b>SAN MICHELE SALENTINO</b> TREPUIZZI	15:00 15:00 15:00
<b>GIRONE F</b>	<b>9ª GIORNATA DI RITORNO</b>	<b>SABATO 05 MARZO 2005</b>		
COPERTINO GALATONE A.S.D. GIOVENTU CALCIO CUTRO NOVOLI POGGIARDO TAURISANO	SURBO PRO ITALIA GALATINA FIAMMA SPORTIVA MONTERONI A.TOMA CASARANO S.P.A. GIOVENTU CALCIO MURO	CAMPO COMUNALE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE CAMPO COMUNALE CAMPO COMUNALE CAMPO COMUNALE <b>CAMPO COMUNALE</b>	COPERTINO GALATONE CUTROFIANO NOVOLI POGGIARDO <b>SPECCHIA</b>	15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

## 4. RISULTATI GARE

### INCONTRI DISPUTATI

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

##### GIRONE: UNICO

**DATA**      **GIORNATA**  
13/02/05    6/R

BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	ACQUAVIVA	4 - 2
CALCIO FASANO	STELLA JONICA S.GIORGIO J	2 - 0
COPERTINO	MONOPOLI	0 - 1
FORTIS TRANI	LUCERA CALCIO	1 - 3
FRANCAVILLA CALCIO	BISCEGLIE 1913 DON UVA	2 - 2
PALAGIANELLO	CASARANO S.P.A.	0 - 0
REAL ALTAMURA	VICTORIA LOCOROTONDO	1 - 1
SAN GIORGIO APRICENA	PRO TREPUIZZI	4 - 0
SURBO	A.TOMA	0 - 3
TAURISANO	OSTUNI SPORT	1 - 1

#### CAMPIONATO PROMOZIONE

##### GIRONE: A

**DATA**      **GIORNATA**  
12/02/05    5/R

ALTAMURA S.R.L.	NUOVA PUGLIA SPORT	2 - 2
13/02/05    5/R		
ATLETICO CONVERSANO	MOLFETTA CALCIO	3 - 3
CASTELLANA	CALCIO CAPURSO	0 - 2
MINERVINO MURGE	BARLETTA	1 - 2
ORTA NOVA	CASTELLANETA	0 - 1
PRO GIOIA	AUDACE CERIGNOLA	2 - 3
TORITTO	SAN SEVERO	1 - 1

##### GIRONE: B

**DATA**      **GIORNATA**  
13/02/05    5/R

CAROVIGNO CALCIO	SAN PANCRAZIO SALENTINO	1 - 0
FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	NOVOLI	3 - 0
GALATONE A.S.D.	GIOVENTU CALCIO CUTRO	3 - 0
GIOVENTU CALCIO MURO	S.VITO	3 - 1
MASSAFRA	MONTALBANO	1 - 2
PRO ITALIA GALATINA	VIRTUS MARTANO	2 - 0
REAL SQUINZANO	ATLETICO CALCIO PALAGIANO	5 - 2
SAN DONATO	POGGIARDO	2 - 0

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**GIRONE: A****DATA           GIORNATA**

13/02/05   5/R

AUDACE BARLETTA	ATLETICO BOVINO	3 - 3
CASSANO MURGE	LESINA	1 - 2
CORATO	PRO CARAPELLE	3 - 1
NUOVA DAUNIA	TERLIZZI CALCIO	2 - 0
PESCHICI	MATINUM	0 - 2
RAFFAELE CASTRIOTTA	ATLETICO VIESTE	1 - 0
SAN GIOVANNI ROTONDO	TROIA	5 - 2
TORREMAGGIORE CALCIO	CANOSA S.R.L.	1 - 0

**GIRONE: B****DATA           GIORNATA**

13/02/05   5/R

ALBEROBELLO	CALCIO GIOIA	2 - 1
ATLETICO MANDURIA	PUTIGNANO CALCIO	0 - 1
CALCIO LEDE	ATLETICO MOLA	2 - 1
CISTERNINO	PEZZE	1 - 2
LIZZANO	FRAGAGNANO	0 - 2
NUOVA LATERZA	CASAMASSIMA	2 - 2
NUOVA POLISPORTIVA NOCI	FIBAL PULSANO 2000	2 - 3
V.MAZZOLA CAROSINO	POLIMNIA CALCIO	2 - 2

**GIRONE: C****DATA           GIORNATA**

13/02/05   5/R

ASSI MAGLIE	PRO NEVIANO	0 - 0
ATLETICO SANDONACI	A. STEFANIZZI SOGLIANO	2 - 1
ERCHIE	SQUINZANO	2 - 0
MIGGIANO	MARUGGIO CALCIO	0 - 1
NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	ARADEO CALCIO	3 - 3
STERNATIA	CAVALLINO	1 - 0
TUGLIE	GIOVENTU CALCIO PARABITA	1 - 0
VEGLIE	CASERMETTE ARNESANO	1 - 1

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE: A****DATA           GIORNATA**

13/02/05   5/R

ASCOLI SATRIANO	SPORTING CLUB VICO	12 - 1
MARCONI	ORDONA CALCIO	0 - 0
MARGHERITA SPORT	RODI CALCIO	1 - 0
NUOVA U.S. PIETRA	REAL BARLETTA	2 - 3
PRO MOLFETTA CALCIO	URSUS TRANI	0 - 3
VIESTESE	JUVENALIA	2 - 1
VIRGILIO MAROSO CANDELA	REAL S.GIOVANNI	1 - 2

**GIRONE: B**

**DATA            GIORNATA**

13/02/05    5/R

BITETTO	ATLETICO CALCIO MOTTOLA	2 - 2
EUROPA CALCIO PALESE	SANTERAMO	2 - 3
GIOVENTU MARTINA	ATLETICO MODUGNO	2 - 0
PROMAXIMA	GINOSA	6 - 0
SPORTING CLUB SAMMICHELE	LIBERTAS PALESE	6 - 1
SPORTIVA TRIGGIANO	CALCIO PELLEGRINO	0 - 0
TURI	ATLETICO GRAVINA	5 - 1
VIRTUS LOCOROTONDO	NUOVA VALENZANO	1 - 1

**GIRONE: C****DATA            GIORNATA**

13/02/05    5/R

ANDRISANI CALCIO 1995 TA	SAN MARZANO	1 - 1
GIOVENTU PORTO CESAREO	MEC LECCE	2 - 2
GIOVENTU SAN MICHELE	CRISPIANO	0 - 0
ISCHIATARANTO	TORRE	0 - 1
MERINE	DELTA SAN DONATO	1 - 4
MONTEMESOLA	SPORTING CLUB MESAGNE	0 - 2
SAN CESARIO ARIA SANA	TORCHIAROLO	4 - 2
SPORTING	ARSENAL SAVA	1 - 2

**GIRONE: D****DATA            GIORNATA**

13/02/05    5/R

ATLETICO NARDO	OTRANTO	1 - 0
COLLEMETESE	MELILEO A.S. TAURISANO	1 - 2
FABIO CARIDDI CANNOLE	OLIMPIA	(*)
MELISSANO	SANNICOLA CALCIO	2 - 1
POLISPORTIVA GIOVANILE	NERETINA CALCIO	2 - 1
SALIGNANO	CORSANESE	1 - 5
SOLETO	ATLETICO SALVE	6 - 1
STELLA DEL COLLE	TAVIANESE	0 - 1

(\*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

**CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES****GIRONE: A****DATA            GIORNATA**

12/02/05    6/R

AUDACE CERIGNOLA	ORTA NOVA	0 - 8
CANOSA S.R.L.	ARPIFOGGIA	5 - 0
JUVENALIA	SAN GIORGIO APRICENA	1 - 6
LUCERA CALCIO	MINERVINO MURGE	8 - 0
RAFFAELE CASTRIOTTA	ATLETICO VIESTE	6 - 1



**CAMPIONATO PROMOZIONE****GIRONE A**

DATA	GIORNATA		
30/01/05	3/R	ARPIFOGGIA	ATLETICO CONVERSANO A
	3/R	MINERVINO MURGE	NUOVA PUGLIA SPORT A
13/02/05	5/R	ARPIFOGGIA	ATLETICO TRANI M

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA****GIRONE A**

DATA	GIORNATA		
30/01/05	3/R	ATLETICO VIESTE	TROIA G
	3/R	CASSANO MURGE	ATLETICO BOVINO K
	3/R	NUOVA DAUNIA	MATINUM M
	3/R	PESCHICI	SAN GIOVANNI ROTONDO M
	3/R	TORREMAGGIORE CALCIO	TERLIZZI CALCIO M
06/02/05	4/R	ATLETICO BOVINO	CORATO M

**GIRONE B**

DATA	GIORNATA		
30/01/05	3/R	ALBEROBELLO	PUTIGNANO CALCIO M
	3/R	CALCIO LEDE	FIBAL PULSANO 2000 M

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****GIRONE A**

DATA	GIORNATA		
27/01/05	13/A	ATLETICO ORSARA	NUOVA U.S. PIETRA K
30/01/05	3/R	ASCOLI SATRIANO	RODI CALCIO A
	3/R	ATLETICO ORSARA	REAL BARLETTA G
	3/R	NUOVA U.S. PIETRA	ORDONA CALCIO G
	3/R	REAL S.GIOVANNI	JUVENALIA M
	3/R	VIRGILIO MAROSO CANDELA	SPORTING CLUB VICO A
13/02/05	5/R	ATLETICO ORSARA	REAL CORATO M

**GIRONE B**

DATA	GIORNATA		
30/01/05	3/R	ATLETICO GRAVINA	NUOVA VALENZANO B
	3/R	EUROPA CALCIO PALESE	CALCIO PELLEGRINO M

**GIRONE C**

DATA	GIORNATA		
30/01/05	3/R	GIOVENTU PORTO CESAREO	DELTA SAN DONATO M

**CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES****GIRONE A**

DATA	GIORNATA		
18/12/04	10/A	SAN GIOVANNI ROTONDO	JUVENALIA K
29/01/05	4/R	LUCERA CALCIO	SAN GIORGIO APRICENA K
	4/R	SAN GIOVANNI ROTONDO	MINERVINO MURGE G
	4/R	SAN SEVERO	ARPIFOGGIA K

**GIRONE D**

DATA	GIORNATA		
05/02/05	5/R	CAROVIGNO CALCIO	OSTUNI SPORT K

**LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO****CODICE DESCRIZIONE**

A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO
M	NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
R	RAPPORTO NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO
Y	RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

## **5. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **5.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Geom. Mauro Zito (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 15/02/2005, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **5.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

--- GARE DEL 13/ 2/2005 ---

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

<b>€700</b>	<b>FORTIS TRANI</b> Propri sostenitori lanciavano in campo pietre, bottiglie di plastica piene di acqua ed un bottiglia in vetro che cadevano molto vicine ad un assistente dell'arbitro senza provocare conseguenze. (2° RECIDIVA - CON DIFFIDA DI PIU' GRAVI SANZIONI AL RIPETERSI DI TALI EPISODI)
<b>€400</b>	<b>TAURISANO</b> Per lancio di un petardo in campo da parte di propri tifosi che esplodeva nei pressi di un assistente senza conseguenze (2° RECIDIVA)
<b>€300</b>	<b>PALAGIANELLO</b> A fine gara alcuni estranei negli spogliatoi inveivano contro la terna arbitrale uno di essi tentava di colpire un assistente con un calcio non riuscendovi per il pronto intervento dei carabinieri.

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 3/ 3/2005 al sig. TROSO GIOVANNI (COPERTINO)

**A CARICO DI ALLENATORI****Squalifica fino al 3/ 3/2005**

SAVONI AMEDEO (FORTIS TRANI)

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per cinque gare effettive**

FERRAREIS DOMENICO (Palagianello)

Colpiva violentemente con un calcio all'addome un avversario con il pallone non a distanza di gioco. Anzicchè lasciare il campo di gara colpiva nuovamente lo stesso avversario accasciato al suolo con un calcio sul volto.

**Squalifica per due gare effettive**

CORINNO FEDERICO (Palagianello)  
 GALANTE PAOLO (Real Altamura)

**Squalifica per una gara effettiva**

GENCHI VITO (Acquaviva)  
 CARROZZA ALESSANDRO (Copertino)  
 DE SANTIS VINCENZO (Fortis Trani)  
 ANACLERIO JONATAN (Stella Jonica S.Giorgio J)

**NON ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)**

VOGLINO RENATO (Acquaviva)

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

CITTO GIOVANNI CARLO (Casarano S.P.A.)	IAIA ALESSANDRO (Stella Jonica S.Giorgio J)
POTI LUCA (Casarano S.P.A.)	SPONZIELLO FRANCESCO (Taurisano)
CAVALLONE ANTONIO (Lucera Calcio)	BATTAGLIA LORENZO (Victoria Locorotondo)
LOSETO MICHELE (Monopoli)	

**Ammonizione con diffida (VII infr)**

CARELLI ANTONIO (Bisceglie 1913 Don Uva)	BARDOSCIA LUCA (Pro Trepuzzi)
CASSANO MICHELE (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)	VICENTI DOMENICO (Real Altamura)
MARTINO TONINO (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)	NESTOLA GIOVANNI (Surbo)

### **Ammonizione con diffida (III infr)**

ANGELICO GIOACCHINO (Acquaviva)  
ANCONA MASSIMO (Calcio Fasano)

SOTO AGUSTIN (Ostuni Sport)  
FERRI MICHELE (Victoria Locorotondo)

## **5.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

--- GARE DEL 12/ 2/2005 ---

### **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per una gara effettiva**

TAFUNI LORENZO

(Altamura S.R.L.)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

ESPOSITO MARCELLO (Nuova Puglia Sport)

--- GARE DEL 13/ 2/2005 ---

### **GARE NON DISPUTATE O SOSPESE**

#### **Gara ARPIFOGGIA - ATLETICO TRANI del 13/ 2/2005**

IL GIUDICE SPORTIVO

letto il referto arbitrale;

rilevato che l'arbitro, in presenza dei capitani delle due squadre, ha constatato l'impraticabilità del terreno di gioco a causa del fortissimo vento,

D E M A N D A

Al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

### **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETÀ****GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: MASSAFRA**

A fine gara nel tunnel che conduceva agli spogliatoi un assistente dell'arbitro veniva colpito da un oggetto di plastica alla nuca e rimaneva leggermente stordito dallo scoppio di un petardo nel medesimo sottopassaggio ( sanzione con effetto immediato - societa' gia' diffidata per plurime recidive)

**AMMENDE**

€400

**NOVOLI**

Per lancio di sputi da parte di propri tifosi che colpivano un assistente dell'arbitro nonchè per lancio di piccole pietre che non raggiungevano il bersaglio. (1° RECIDIVA)

€200

**CAROVIGNO CALCIO**

Propri sostenitori lanciavano una pietra in campo che colpiva un assistente dell'arbitro alla spalla senza conseguenze.

**A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 17/ 3/2005 al sig. CEA PIERLUIGI (TORITTO)

**A CARICO DI ALLENATORI****Squalifica fino al 24/ 2/2005**

PRIMA MARCELLO (CAROVIGNO CALCIO)

DI VENERE MUZIO (CASTELLANA)

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per due gare effettive**

AMORUSO FABIO

(Audace Cerignola)

GUIDO ROBERTO

(Novoli)

ZOLLINO FABIO

(Novoli)

**Squalifica per una gara effettiva**

MASTELLONE CARLO

(Castellana)

POLIMURO GIOVANNI

(Castellana)

NEGRO ALESSANDRO

(Gioventu Calcio Cutro)

MOSCARITOLI ROBERTO

(Orta Nova)

SAPONARO LUCIANO

(Virtus Martano)

**NON ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una gara effettiva**

BITETTO VITO

(Atletico Conversano)

A fine gara

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)**

LOSCHIAVO NICOLA (Calcio Capurso)

PIZZOLLA NUNZIO (Pro Gioia)

GIANNONE VINCENZO (San Donato)

### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

SCIANNAMBLO FILIPPO (Atletico Conversano)  
RIZZI ROBERTO (Barletta)  
ROMANO ANGELO (Castellana)  
COLUCCI GIANLUCA (Fiamma Sportiva Monteroni)  
ABBATANTUONO VINCENZO (Molfetta Calcio)

FASCIANO VITANTONIO (Pro Gioia)  
MENGOLI ANTONIO (Pro Italia Galatina)  
ZURLO GIUSEPPE (S.Vito)  
LEO FRANCESCO (San Donato)  
CICCARESE GIANLUCA (Virtus Martano)

### **Ammonizione con diffida (VII infr)**

MAGGIPINTO ORONZO (Barletta)  
CONTALDO GIUSEPPE (Pro Italia Galatina)

MASCIULLO GIANLUCA (Pro Italia Galatina)  
SAVOIA CLAUDIO (Toritto)

### **Ammonizione con diffida (III infr)**

MARTORANA NICOLA (Atletico Calcio Palagiano)  
FACCITONDO DOMENICO (Atletico Conversano)  
CAPOZZA MAURIZIO (Audace Cerignola)  
SPINELLI GIANVITO (Calcio Capurso)  
DE MICHELE LUIGI (Carovigno Calcio)  
FATTIZZO LUCA (Galatone A.S.D.)  
CHIRI MASSIMO TOMMASO (Gioventu Calcio Muro)

D ONGHIA GIANLUCA (Massafra)  
MARZIA FRANCESCO OTTAV (Massafra)  
FUCCI MICHELE (Minervino Murge)  
IURINO GIANLUIGI (Minervino Murge)  
DI PINTO MASSIMO (Molfetta Calcio)  
PATRUNO ANTONIO (San Pancrazio Salentino)  
SOLIMENO MARCO (San Pancrazio Salentino)

## **5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

--- GARE DEL 13/ 2/2005 ---

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE: LIZZANO**

Durante il secondo tempo sostenitori locali lanciavano contro l'arbitro un pezzo di legno di circa 10 centimetri e 4 pietre della grandezza di un'arancia senza colpirlo. A fine gara i facinorosi dopo aver atteso l'arbitro lo aggredivano sputandogli e colpendolo alle braccia ed al volto con calci e pugni che gli provocavano forte dolore. SANZIONE CON EFFETTO IMMEDIATO.

#### **AMMENDE**

€50

**PESCHICI**

Durante la gara sostenitori locali scuotevano la recinzione minacciando l'arbitro.

### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 18/2/2008 al sig. PALMIERI MACARIO (LIZZANO) Nella sua qualità di componente della forza d'ordine sostitutiva e Presidente della società si

asteneva volontariamente dal porre in essere le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità dell'arbitro, consentendo dapprima la presenza di un estraneo nella zona antistante gli spogliatoi per tutta la durata della gara e, a fine gara, non opponendo si all'aggressione perpetrata dai sostenitori locali nei riguardi dell'arbitro; a tal proposito dopo aver accompagnato al di fuori del campo il direttore di gara, resosi conto delle chiare intenzioni dei sostenitori locali, chiudeva la porta del campo non consentendo all'arbitro di rientrarvi per sottrarsi all'aggressione che si consumava senza alcun tipo di cautela. Successivamente non collaborava alla identificazione degli aggressori che pure precedentemente aveva chiamato per nome, giustificandone il comportamento.

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica fino al 30/ 6/2005**

PAPOTTO SALVATORE (Lizzano)

All'esito del provvedimento di espulsione sottraeva dalle mani dell'arbitro il cartellino rosso buttandolo in terra; nel contempo tentava di colpire il direttore di gara con un pugno senza riuscirvi. Successivamente reiterava il comportamento gravemente irrispettoso e minaccioso senza ulteriori conseguenze per l'intervento di 4 compagni di squadra .Infine veniva allontanato di forza dal terreno di gioco.

#### **Squalifica fino al 30/ 4/2005**

ANELLI GIOVANNI (Polimnia Calcio)

Colpiva un avversario con una testata,uno schiaffo in pieno volto, ed un calcio sul fianco; successivamente continuava a provocare anche altri giocatori avversari con frasi ingiuriose; infine dirigendosi negli spogliatoi apostrofava con frasi irrispettose anche il direttore di gara.

#### **Squalifica fino al 18/ 4/2005**

LANZILLOTTI DAMIANO (Pezze)

Teneva comportamento gravemente irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. All'esito del provvedimento di espulsione tentava di colpire l'arbitro con un pugno senza riuscirvi; mentre si allontanava,dopo aver raccolto dalla adiacente pista di atletica 2 mazze di ferro, si riavvicinava al direttore di gara minacciandolo nuovamente senza procurargli conseguenze.

#### **Squalifica per quattro gare effettive**

DI NAPOLI FRANCESCO (V.Mazzola Carosino)

Colpiva un avversario con un calcio ad uno stinco ed uno schiaffo dietro la nuca.

#### **Squalifica per due gare effettive**

DELL ERBA FILIPPO (Calcio Gioia)  
IMBRIANI ANTONIO (Squinzano)

#### **Squalifica per una gara effettiva**

CATANO FRANCESCO (Canosa S.R.L.)  
LATROFA ANTONIO (Casamassima)  
VENTURA FABIO (Corato)  
D ELIA GIOVANNI (Fibal Pulsano 2000)  
MANCUSO DANIELE (Maruggio Calcio)  
RIFORMATO MASSIMO (Nuova Laterza)

AIELLO ALESSANDRO  
 DEL DUCA ALESSANDRO ELIA  
 ROTONDO MICHELE

(Nuova Polisportiva Noci)  
 (Peschici)  
 (Pro Carapelle)

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per due gare effettive**

MILANO FEDELE (Calcio Gioia)  
 A fine gara.

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)**

RODIO SALVATORE (Veglie)

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)**

MAGNOLO FERNANDO (A. Stefanizzi Sogliano)      OLTREMARINI ARRIGO (Gioventu Calcio Parabita)  
 COLELLA IVAN (Erchie)

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

DE LEONARDIS DAVIDE (Alberobello)	CALSOLARO ANDREA (Nuova Gioventu Supersano)
TESTA LUIGI (Atletico Bovino)	MANGIA ANTONIO (Nuova Gioventu Supersano)
DE SANTIS SALVATORE (Atletico Manduria)	DALENA PAOLO (Nuova Polisportiva Noci)
MONTRONE ANTONIO (Cassano Murge)	VENEZIANI NICOLA PIO (Peschici)
LEONE DANIELE (Cavallino)	BARBATI MINISCHETT NICOLA (Polimnia Calcio)
SCRIMITORE FEDERICO (Cavallino)	MASTRIA RICCARDO (Pro Neviano)
MARASCIULO GIACOMO (Cisternino)	CAMPANELLA GIUSEPPE (Putignano Calcio)
NAPOLETANO ONOFRIO (Cisternino)	CASTRIOTTA MATTEO (Raffaele Castriotta)
REGGENTE NICOLA (Corato)	COLUCCI VINCENZO (San Giovanni Rotondo)
STEFANELLI ANTONIO (Gioventu Calcio Parabita)	LEZZI GIORGIO (Sternatia)
ANCORA ALESSANDRO (Lizzano)	MARRA ALBERTO (Sternatia)
CAGNAZZO ANGELO (Lizzano)	SOLDANO EMILIO (Torremaggiore Calcio)
ZACCARIA MARCO (Lizzano)	FORTE FABRIZIO (Troia)
VERGURA MICHELE (Matinum)	

#### **Ammonizione con diffida (X infr)**

CHIUMENTO CARMELO (Atletico Vieste)

#### **Ammonizione con diffida (VII infr)**

LISCO NICOLA (Atletico Mola)	BELLUNA LUIGI (Nuova Daunia)
DIBITONTO GIUSEPPE (Audace Barletta)	DE CESARE IVANO (Torremaggiore Calcio)
CHISENA ANTONIO (Maruggio Calcio)	QUARTA FABIO GIULIANO (Tuglie)

### **Ammonizione con diffida (III infr)**

MORELLO ANTONIO (A. Stefanizzi Sogliano)  
BLACK JOHN (Alberobello)  
MESSINA GIUSEPPE (Alberobello)  
ESPERTI DARIO (Atletico Sandonaci)  
ALBANO COSIMO (Calcio Lede)  
SANTESE FRANCESCO (Calcio Lede)  
GRAVINA GIOVANNI (Casamassima)  
MILANO MICHELE CLAUDIO (Cassano Murge)  
STRIPPOLI ETTORE (Corato)  
SUMMA ALESSIO (Erchie)  
DEPIETRO SANDRO (Gioventu Calcio Parabita)  
ARGHIRO FLAVIO (Miggiano)

MARZANO MASSIMILIANO (Nuova Polisportiva Noci)  
DI BELLO TOMMASO (Pezze)  
ANTONACI STEFANO (Pro Neviano)  
PERRONE ANGELO (Pro Neviano)  
TURI GIUSEPPE (Putignano Calcio)  
TESTONE ROBERTO (Raffaele Castriotta)  
CONTE GIORGIO (Sternatia)  
LARICCHIA GERARDO (Terlizzi Calcio)  
PICCOLOMINI FRANCO (Terlizzi Calcio)  
GAROFALO ALDO (Tuglie)  
CARRIERI EMANUELE (V.Mazzola Carosino)  
DE SANTIS FELICE (Veglie)

## **5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

--- GARE DEL 13/ 2/2005 ---

### **GARE NON DISPUTATE O SOSPESE**

#### **Gara ATLETICO ORSARA - REAL CORATO del 13/ 2/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che l'arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre, constatava che il terreno di gioco era quasi del tutto ricoperto da neve e acqua piovana e, pertanto, non dava inizio alla gara

#### **D E M A N D A**

al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara stessa

#### **Gara FABIO CARIDDI CANNOLE - OLIMPIA del 13/ 2/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, al 41° minuto del II° tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della Società OLIMPIA, il calciatore n° 2 della medesima società, Sig. MENGOLI Alberto, precedentemente espulso, correva dagli spogliatoi sul terreno di gioco, scatenando la violenta reazione dei calciatori della Società FABIO CARIDDI CANNOLE:

in particolare, il calciatore n° 9 della società OLIMPIA, Sig. Puce Paolo colpiva con una violenta testata al volto il calciatore avversario Rubichi Daniele, procurandogli una copiosa perdita di sangue dal naso; a sua volta, il calciatore Rubichi Daniele reagiva colpendo il suo avversario con un forte calcio ad una coscia;

a questo punto, si scatenava una rissa generale che vedeva coinvolti tutti i calciatori in campo, i quali si colpivano violentemente con schiaffi e calci;

entravano altresì sul terreno di gioco i dirigenti accompagnatori delle due società (Sig. Baldassarre Giorgio per la F.C CANNOLE e Sig. Santoro Luigi per la OLIMPIA) i quali fomentavano ulteriormente la rissa inveendo verso i calciatori avversari;

considerata la gravità dell'accaduto e non sussistendo i presupposti per la prosecuzione della gara, l'arbitro decideva di sospenderla definitivamente;

dopo il fischio finale, i calciatori innanzi menzionati RUBICHI Daniele e PUCE Paolo continuavano a picchiarsi;

tanto premesso

**DELIBERA**

- 1) comminarsi a carico del calciatore MENGOLI Alberto della Società OLIMPIA la sanzione della squalifica per n° TRE giornate. ivi compresa quella conseguente alla doppia ammonizione comminatagli dall'arbitro;
- 2) comminarsi a carico del calciatore PUCE Paolo della Società OLIMPIA la sanzione della squalifica sino al 30 aprile 2005;
- 3) comminarsi a carico del calciatore RUBICHI Daniele della Società FABIO CARIDDI CANNOLE la sanzione della squalifica sino al 15 aprile 2005;
- 4) comminarsi a carico del Sig. SANTORO Luigi, Dirigente della società OLIMPIA la sanzione della inibizione sino al 30 giugno 2005;
- 5) comminarsi a carico del Sig. BALDASSARRE Giorgio, dirigente della Società FABIO CARIDDI CANNOLE la sanzione della inibizione sino al 30giugno 2005;
- 6) comminarsi a carico di entrambe le società la sanzione sportiva del la perdita della gara con il risultato di 0 - 3;
- 7) comminarsi a carico di entrambe le Società l'ammenda di Euro 500.00

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETÀ****PERDITA DELLA GARA:****FABIO CARIDDI CANNOLE**

Vedi delibera

**OLIMPIA**

Vedi delibera

**AMMENDE**

€500      **FABIO CARIDDI CANNOLE**  
Vedi delibera

€500      **OLIMPIA**  
Vedi delibera

**AMMONIZIONE****NUOVA U.S. PIETRA**

Per irregolare numerazione delle maglie dei calciatori

**A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 30/ 6/2005 al sig. BALDASSARRE GIORGIO (FABIO CARIDDI CANNOLE) Vedi delibera

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 17/ 4/2005 al sig. BISCI NAZZARENO (SPORTING) Entrato sul terreno di giuoco per protestare contro una decisione del l'arbitro, gli lanciava un mazzo di chiavi, senza conseguenze

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 17/ 3/2005 al sig. DURACCINI PASQUALE (PRO MOLFETTA CALCIO)

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 24/ 2/2005 al sig. COLELLA ALESSANDRO (POLISPORTIVA GIOVANILE) In qualità di componente del Servizio d'Ordine Sostitutivo

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **Squalifica fino al 30/ 6/2005**

SANTORO LUIGI (OLIMPIA)

Vedi delibera

#### **Squalifica fino al 24/ 2/2005**

COLANTONINI ANTONIO (VIRGILIO MAROSO CANDELA)

### **A CARICO DI CALCIATORI**

#### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica fino al 31/12/2005**

PISCITELLI VINCENZO (Pro Molfetta Calcio)

Espulso per aver ingiuriato l'arbitro, tentava di colpirlo con uno schiaffo al viso, senza riuscirci. Inoltre, toglieva il fischietto dalla bocca dell'arbitro e lo lanciava in terra, reiterando il suo comportamento offensivo e minaccioso

#### **Squalifica per sei gare effettive**

MARTI LUCA (Fabio Cariddi Cannole)

A seguito di una decisione assunta dall'arbitro, gli si avvicinava e lo afferrava per una spalla, urlando frasi irrispettose.

#### **Squalifica per quattro gare effettive**

GIAGNORIO ANTONIO (Rodi Calcio)

Colpiva l'arbitro con una violenta spallata, spostandolo di circa un metro

#### **Squalifica per tre gare effettive**

MENGOLI ALBERTO (Olimpia)

Vedi delibera

#### **Squalifica per due gare effettive**

GABRIELI PANTALEO	(Collemetese)
ZUCCALA GIOVANNI	(Collemetese)
DE BLASI GIUSEPPE	(Delta San Donato)
BACCARO ANTONIO	(Fabio Cariddi Cannole)
ALBANESE SAVINO	(Ischiataranto)
LUPERTO VITO	(Merine)
PANIZZA GIANLEO	(Olimpia)
CAFORIO GIUSEPPE	(Sporting)
GRASSI FELICE	(Torchiarolo)
TONDO CARLO	(Torchiarolo)

**Squalifica per una gara effettiva**

FAI IVAN	(Atletico Nardo)
MELILEO SILVANO	(Melileo A.S. Taurisano)
RIZZELLO GIOVANNI	(Melileo A.S. Taurisano)
CICCARONE ALESSANDRO	(Pro Molfetta Calcio)
RIGLIETTI NICOLA	(Real Barletta)
CAPUTO EGIDIO	(Sporting)
ALFARANO STEFANO	(Tavianese)

**NON ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica fino al 31/12/2005**

PALATINO COSIMO (Montemesola)

Al termine della partita, si avvicinava all'arbitro e, stringendogli con forza la mano, proferiva frasi gravemente irraguardose nei suoi confronti. Successivamente, lo colpiva con alcuni "buffetti" sulla guancia, reiterando il suo comportamento irraguardoso e minaccioso

**Squalifica fino al 30/ 4/2005**

PUCE PAOLO (Olimpia)  
Vedi delibera

**Squalifica fino al 15/ 4/2005**

RUBICHI DANIELE (FABIO CARIDDI CANNOLE)  
Vedi delibera

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII Infr)**

GABRIELI PANTALEO (Collemetese) SAPONARO ANTONIO (Gioventu San Michele)  
MARSEGLIA ROCCO (Gioventu San Michele)

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

CONTE FRANCESCO (Atletico Salve)	PISCITELLI VINCENZO (Pro Molfetta Calcio)
TOSCANO FRANCESCO (Bitetto)	MERLA FRANCESCO PIO (Real S.Giovanni)
ROMANO DANIELE (Fabio Cariddi Cannole)	PONZETTA ALESSANDRO (Salignano)
PALMISANO MICHELE (Ginosa)	GIUSTIZIERI MASSIMILIANO (San Marzano)
PICONE FRANCESCO (Libertas Palese)	FRISENNA ANDREA (Sporting)
COLITTI CRISTIAN (Melissano)	GARZIA ANGELO (Stella Del Colle)
NASSISI ANTONIO (Melissano)	DONATEO GIULIO (Tavianese)
PASTORE ANGELO (Montemesola)	SCOZIA GIOVANNI (Torchiariolo)
SARDONE DOMENICO (Nuova Valenzano)	LONGO LUCA (Viestese)
FRAGASSO PIETRO (Ortona Calcio)	CESA GERARDO (Virgilio Maroso Candela)
GALILEI VITO (Polisportiva Giovanile)	

**Ammonizione con diffida (VII infr)**

CAZZATO FEDERICO (Collemetese)	RIGLIACO ANTONIO (Soletto)
GEUSA ANTONIO (Collemetese)	SERINELLI GIORGIO (Torchiariolo)
ALBANESE SAVINO (Ischiataranto)	MILITELLO OTTAVIO (Ursus Trani)
CORVAGLIA GIUSEPPE (Melileo A.S. Taurisano)	NARDELLI FRANCESCO (Virtus Locorotondo)

**Ammonizione con diffida (III infr)**

CARRIERI FRANCESCO (Andrisani Calcio 1995 Ta) PERETTO ALESSIO (Andrisani Calcio 1995 Ta)

CARAGNANO PAOLO (Atletico Calcio Mottola)  
 MATARRESE GIOVANNI (Atletico Calcio Mottola)  
 MY ALESSANDRO (Atletico Nardo)  
 DE TULLIO NICOLA (Bitetto)  
 ATTOLICO NICOLA (Europa Calcio Palese)  
 ROCCHETTI GIUSEPPE (Gioventu Martina)  
 STEFANIA GIOVANNI (Marconi)  
 CAPUTO MICHEL (Mec Lecce)  
 LICCARDI DAVIDE (Mec Lecce)  
 PALMA ANDREA (Melileo A.S. Taurisano)  
 COLAZZO LUCA (Neretina Calcio)  
 DEL GROSSO GIOVANNI (Nuova U.S. Pietra)  
 MAZZEO GIOVANNI (Otranto)

LONGO DANIELE (Real S.Giovanni)  
 SCHIRINZI FRANCESCO (Salignano)  
 BRUNO GIORDANO (San Cesario Aria Sana)  
 RIZZO ANDREA (San Cesario Aria Sana)  
 PISCOPELLO ALBERTO (Sannicola Calcio)  
 PAPARUSSO GIUSEPPE (Santeramo)  
 CAPUTO AGOSTINO (Sporting)  
 NETTI MASSIMO (Sporting Club Sammichele)  
 COI ALESSANDRO (Stella Del Colle)  
 MIGLIETTA ENRICO (Torchiarolo)  
 DE CARLO VITO (Torre)  
 RIZZI NICOLA (Ursus Trani)  
 LAPRESA GIUSEPPE (Virtus Locorotondo)

## **5.1.5. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**

--- GARE DEL 29/ 1/2005 ---

### **RECLAMI**

#### **Gara CASTELLANETA - CALCIO FASANO del 29/ 1/2005**

I Giudice Sportivo

Visto il ricorso della A.S. FASANO CALCIO in merito alla regolarità dello svolgimento della gara;

Letti gli atti ufficiali;

Constatato che quanto lamentato dalla Società reclamante non trova fondamento né nel rapporto ufficiale del direttore di gara, né nel supplemento di referto dal medesimo arbitro pervenuto in data 8 febbraio 2005;

tanto premesso,

RESPINGE

il ricorso proposto dalla A.S. FASANO CALCIO e conferma il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della A.S. CASTELLANETA;

addebita alla A.S. FASANO CALCIO la relativa tassa reclamo.

--- GARE DEL 5/ 2/2005 ---

### **RECLAMI**

#### **Gara GIOVENTU CALCIO CUTRO - NOVOLI del 5/ 2/2005**

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

visto il reclamo proposto dalla Pol. Novoli, con il quale la Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare del calciatore Paiano Mirko, nato il 15 aprile 1989, della Società G.C. Cutrofiano; considerato che alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (C.U. n. 1 del 1° luglio 2004);

rilevato che il calciatore in questione all'epoca della partita aveva già compiuto il 15° anno di età e che nelle categorie giovanili non è previsto l'attestato di maturità agonistica, che invece è necessario per i giocatori di quella fascia di età schierati nei campionati dilettantistici;

Tanto premesso

#### DELIBERA

- 1- di rigettare il reclamo proposto dalla Pol. Novoli;
- 2- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-2;
- 3- di addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante.

--- GARE DEL 12/ 2/2005 ---

### **GARE NON DISPUTATE O SOSPESSE**

#### **Gara CASAMASSIMA - PUTIGNANO CALCIO del 12/ 2/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 40° minuto del 1° tempo la Soc. U.S. PUTIGNANO CALCIO, che aveva iniziato la gara con n. 7 calciatori, schierava in campo soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 12 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

#### DELIBERA

di comminare alla Soc. A.S. PUTIGNANO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 10 - 0 quale miglior risultato conseguito sul campo.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

**A.S. PUTIGNANO CALCIO**

Vedi delibera

**AMMENDE**

- €50      **CICCIO RICCIO S.NICOLA**  
Assenza Forza Pubblica e Servizio d'Ordine Sostitutivo "1^REC"
- €50      **NUOVA POLISPORTIVA NOCI**  
Assenza Forza Pubblica e Servizio d'Ordine Sostitutivo
- €50      **SAN PANCRAZIO SALENTINO**  
Assenza Forza Pubblica e Servizio d'Ordine Sostitutivo

**A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 15/ 3/2005 al sig. DE PASCALIS ANGELO (COPERTINO)

**A CARICO DI MASSAGGIATORI**

**Squalifica Fino al 15/ 3/2005**  
MUSERRA MIRKO (POLIMNIA CALCIO)

**A CARICO DI ALLENATORI**

**Squalifica fino al 25/ 2/2005**  
FORTUNATO PAOLO (BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.)

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica fino al 31/ 5/2005**

GIANNELLI FRANCESCO (Nuova Puglia Sport)  
A gioco fermo colpiva con un calcio un avversario. Dopo l'espulsione calciava il pallone contro l'arbitro che veniva colpito al braccio con conseguenze dolorose. Uscendo dal terreno digioco proferiva al suo indirizzo espressioni ingiuriose.

**Squalifica per due gare effettive**

DI LAURO NICOLA	(Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)
GUADADIELLO STEFANO	(Campi Calcio A. Taurino)
ZAGARIA FRANCESCO	(Ostuni Sport)
LEONE ANDREA	(Poggiardo)
PEDE JACOPO	(Poggiardo)
FERRI TIZIANO	(Polimnia Calcio)

**Squalifica per una gara effettiva**

PANEBIANCO PIO	(Audace Cerignola)
TRAVERSI NICOLA	(Barletta)

CARBONE LUIGI	(Bisceglie 1913 Don Uva)
CASSANO VALERIO	(Castellana)
ZIZZARI DAMIANO	(Copertino)
MUROLO DOMENICO	(Molfetta Calcio)

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per due gare effettive**

PANEBIANCO PIO	(Audace Cerignola)
A Fine Gara	

FERRI VALERIO	(Polimnia Calcio)
A fine gara	

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

PALMISANO GIOVANNI (Alberobello)	FANELLI ELIA (Nuova Polisportiva Noci)
DE MICHELE DANILO (Atletico Conversano)	SIMEONE DAVIDE (Ostuni Sport)
DI TURI ILARIO (Atletico Conversano)	LOTITO FRANCESCO (Palagianello)
DI LAURO NICOLA (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)	LEONE ANDREA (Poggiardo)
MELE VALERIO (Calcio Capurso)	RENNA ALESSANDRO (Poggiardo)
CELIBERTI ORAZIO (Calcio Gioia)	ATTANASI MARCO (Pro Italia Galatina)
DE LUCA VANNI (Castellana)	SANTUCCI MATTEO (San Giorgio Apricena)
FONZINO GIUSEPPE (Diavoli Rossi)	NUZZOLESE FEDELE (Santeramo)
GIAMPRIAMO PIETRO (Juvenalia)	MONTANARI FRANCESCO (Stella Jonica S.Giorgio J)
RITOLI LUIGI (Juvenalia)	FRANCO DAVIDE (Ursus Trani)
DI SIENA FRANCESCO PAOLO (Lucera Calcio)	MARRONE NICOLA (Ursus Trani)
ALBANESE COSIMO DAMIANO (Massafra)	

#### **Ammonizione con diffida (X infr)**

D ONOFRIO STEFANO (Raffaele Castriotta)

#### **Ammonizione con diffida (VII infr)**

MATARRESE LUCIANO (Canosa S.R.L.)	STILLAVATO VINCENZO (Minervino Murge)
ROMANO FRANCESCO (Ciccio Riccio S.Nicola)	

#### **Ammonizione con diffida (III infr)**

DICORATO DOMENICO (Audace Barletta)	D ANGELO DOMENICO (Juvenalia)
MAFFEI MICHELE (Audace Barletta)	MONOPOLI PIETRO (Monopoli)
LEOCI GIACOMO (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)	SCARAFINO ANTONIO (Monopoli)
DELL ISOLA ANTONIO MICHELE (Canosa S.R.L.)	TAMMA FRANCESCO (Nuova Polisportiva Noci)
MERICO ANDREA (Casarano S.P.A.)	TORTORELLI CARLO (Nuova Puglia Sport)
VARESANO GIANFRANCO (Corato)	PANNARALE VINCENZO (Sportiva Triggiano)
BIANCO SALVATORE (Erchie)	RAINIERI ROBERTO (Sportiva Triggiano)
TOMA GIANLUCA (Gioventu Calcio Muro)	COMES LEONARDO (Victoria Locorotondo)

## **5.1.6. COPPA ITALIA**

--- GARE DEL 10/ 2/2005 ---

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)**

DEBENEDICTIS ANDREA (Taurisano)

GRECO ETTORE (Taurisano)

#### **Ammonizione con diffida (I infr)**

LANAVE COSIMO (Real Altamura)

QUADRELLO DARIO (Real Altamura)

## **5.1.7. TORNEO COPPA PUGLIA**

--- GARE DEL 10/ 2/2005 ---

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)**

GRAVINA GIOVANNI (Casamassima)

#### **Ammonizione con diffida (V infr)**

ROMANELLI SALVATORE (Atletico Sandonaci)

#### **Ammonizione con diffida (III infr)**

BIANCOFIORE NICOLA (Casamassima)

**Ammonizione con diffida (I infr)**

BATTISTA MICHELE (Casamassima)

## **5.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione dell'Avv. Giancarlo DE PEPPPO e del Prof. Pasquale COLAIANNI (componenti) e del sig. Michele SIRAGO (rappresentante AIA), nella riunione del 14 febbraio 2005 ha adottato i seguenti provvedimenti:

### **CAMPIONATO di ECCELLENZA**

**Deferimento dell'A.S.REAL ALTAMURA** per non aver partecipato con una propria squadra all'attività giovanile obbligatoria della stagione sportiva 2004-2005.

-Visto il deferimento effettuato dal Presidente del Comitato Regionale Puglia –L.N.D.- in data 24 gennaio 2005, prot. 209/VT, nei confronti dell'A.S.Real Altamura per aver disatteso a quanto disposto con Com. Uff. n. 1 dell'1 luglio 2004 di questo Comitato Regionale;

Rilevato che la suddetta Società non ha fornito alcuna giustificazione in merito e non si è presentata a questa Commissione Disciplinare;

P.Q.M.

#### **D E L I B E R A**

Infliggere all'A.S.Real Altamura l'ammenda di euro 3.500.

**Gara: A.C. MONOPOLI – A.S. FASANO CALCIO del 23 gennaio 2005** (Reclamo dell' A. S.Fasano Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 200,00 (cfr Com. Uff. n. 30 del 27 gennaio 2005).

L' A. S. Fasano Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di comminare l'ammenda di euro 200,00 per l'esposizione di uno striscione offensivo nei confronti della Federazione. La predetta Società chiede l'annullamento della sanzione, assumendo che lo striscione, di cui trattasi, non contiene alcuna frase offensiva nei confronti della Lega, come si evince dalla foto allegata al reclamo. Questa Commissione ritiene che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato riscontro negli atti ufficiali, ragion per cui appare congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo;

P.Q.M.

#### **D E L I B E R A**

Respingere il reclamo proposto dall' A. C. Fasano Calcio e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della stessa.

### **CAMPIONATO di PROMOZIONE**

**Deferimento delle Società: U. S. ALTAMURA, Atl. CALCIO PALAGIANO, A. S. SAN DONATO e POL. VIRTUS MARTANO** che non hanno partecipato con una propria squadra all'attività giovanile obbligatoria della stagione sportiva 2004-2005.

-Visto il deferimento effettuato dal Presidente del Comitato Regionale Puglia – L.N.D. – in data 24 gennaio 2005, prot. n. 209/VT, nei confronti delle suddette Società per aver disatteso a quanto disposto con Com. Uff. n. 1 dell'1 luglio 2004 di questo Comitato Regionale;

-Considerato che le giustificazioni addotte dall' U. S. Altamura, dall' A. S. San Donato e dalla Pol. Virtus Martano non possono essere ritenute valide agli effetti della politica di incremento dell'attività giovanile voluta dalla L.N.D.;

-Rilevato che l'Atl. Calcio Palagiano non ha inviato giustificazioni in merito e non si è presentato a questa Commissione Disciplinare;

Tanto premesso

#### D E L I B E R A

Infliggere alle Società: U. S. Altamura, A. S. San Donato, Pol. Virtus Martano e Atl. Calcio Palagiano l'ammenda di euro 3.000,00 ciascuno.

**Gara: U.S. ORTA NOVA – A.C. BARLETTA del 30 gennaio 2005** (Reclamo dell'A.C. Barletta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'obbligo di disputare due gare a porte chiuse e per l'ammenda di euro 500,00.(cfr Com. Uff.n. 31 del 3 febbraio 2005).

L'A.C. Barletta ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara Orta Nova – Barletta,chiedendo una riduzione delle sanzioni comminate.Sentito il rappresentante legale della Società,che ha fatto presente che, al momento dei fatti accaduti,la propria squadra era in vantaggio per due reti a zero,motivo per cui la tifoseria non aveva alcun interesse a provocare incidenti.Infatti ,come risulta dagli atti ufficiali,soltanto a seguito del lancio di pietre da parte del portiere dell'Orta Nova ,già espulso,nei confronti dei tifosi del Barletta,si verificava la reazione da parte di due tifosi ospiti,che raggiungevano il piazzale antistante gli spogliatoi e davano luogo alla colluttazione riportata in atti.

La Commissione Disciplinare pertanto, in considerazione di quanto sopra, ritiene di poter ridurre ad una giornata la sanzione relativa all'obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse, commutandola con l'ammenda di Euro 800.00;

P.Q.M.

#### D E L I B E R A

Ridurre ad una giornata la sanzione di disputare due gare a porte chiuse, commutandola con l'ammenda di Euro 800.00 e confermando nel resto le impugnate decisioni;

Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.

### **CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA**

**Gara: STEFANIZZI SOGLIANO – A.S.D. ARADEO CALCIO del 23 gennaio 2005** (Reclamo dell'A.S.D. Aradeo Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Salamina Gabriele,squalificato fino al 27 gennaio 2006 (cfr Com. Uff.n. 30 del 27 gennaio 2005).

L'A.S.D. Aradeo Calcio ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio calciatore Salamina Gabriele fino al 27 gennaio 2006,chiedendo l'annullamento della sanzione ed,in subordine, la riduzione della stessa, ritenendo sproporzionata la misura della squalifica.

La Commissione Disciplinare,in considerazione dei fatti accaduti , riportati in atti, e della mancanza di precedenti disciplinari da parte del calciatore Salamina Gabriele; tenuto conto ,altresì, che l'arbitro non ha subito alcun danno fisico;

#### D E L I B E R A

Ridurre la squalifica inflitta al calciatore Salamina Gabriele dell'A.S.D.Aradeo Calcio al 27 settembre 2005;

Non addebitare la tassa, in considerazione del parziale accoglimento del reclamo.

**Gara: AUDACE BARLETTA – A.S.D. PRO CARAPELLE del 30 gennaio 2005** (Reclamo dell'A.S.D.Pro Carapelle in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Occhionero Giuseppe ,squalificato per cinque gare (cfr. Com.Uff.n. 31 del 3 febbraio 2005):

L'A.S.D. Pro Carapelle ha proposto reclamo avverso la squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Occhionero Giuseppe chiedendo la riduzione della stessa. Dagli atti ufficiali equa appare la sanzione comminata dal Primo Giudice : la richiesta della reclamante non può essere accolta per il gesto antisportivo compiuto dal calciatore Occhionero nei confronti di un avversario;

P.Q.M.

## D E L I B E R A

Respingere il reclamo proposto dall' A. S. D. Pro Carapelle e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della stessa.

**CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA**

**Gara:A.S.D. Virtus Locorotondo – Promaxima Casamassima del 23 gennaio 2005** (Reclamo dell'A.S.D. Virtus Locorotondo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse,per l'ammenda di euro 500,00, per le squalifiche comminate ai calciatori La Fortezza Giuliano(30-06-05)e Convertini Pietro (30-06-05) e per l'inibizione inflitta al dirigente Albanese Stefano(cfr.Com. Uff. n. 30 del 27 gennaio 2005) .

Sentito il legale rappresentante della Società;

Letto il reclamo dell'A.S.D. Virtus Locorotondo, che ha chiesto la ripetizione della gara ,nonché una riduzione di tutte le altre sanzioni inflitte dal Primo Giudice;

Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali, per cui le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue in relazione ai fatti occorsi;

P.Q.M.

## D E L I B E R A

Respingere il reclamo proposto dall'A.S.D.Virtus Locorotondo confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo;

Addebitare la tassa sul conto della reclamante così come espressamente richiesto.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/02/2005.**

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/02/2005.**

IL SEGRETARIO  
**Antonio Rossiello**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**